Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 153

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 6 giugno 1979 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

AVVISO AGLI ABBONATI

DISGUIDI GAZZETTA UFFICIALE

Al fine di rendere più agile e tempestiva l'integrazione dei *fascicoli disguidati* **della Gazzetta Ufficiale questa Amministrazione ne consente il ritiro immediato e diretto presso le librerie concessionarie di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Roma.**

Gli abbonati potranno pertanto rivolgersi alle librerie elencate in calce tenendo presente che la richiesta dei fascicoli dovrà essere avanzata nei termini previsti dalle condizioni d'abbonamento — entro 30 giorni dalla data di pubblicazione — e corredata da una fascetta dell'abbonamento in corso.

Tale fascetta dovrà essere rilasciata al libraio con l'elenco dei numeri ritirati, timbrato e firmato per ricevuta.

BOLOGNA — piazza dei Tribunali, 5/F
FIRENZE — via Cavour, 46/R
GENOVA — via XII Ottobre, 172/R
MILANO — Galleria Vittorio Emanuele, 3
NAPOLI — via Chiaia, 5
PALERMO — via Ruggero Settimo, 37
ROMA — via del Tritone, 61/A
TORINO — via Roma, 80

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 1979, n. **174**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa di S. Marco Evangelista, in Montefelcino, e autorizzazione alla stessa ad accettare una liberalità.

N. 174. Decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa di S. Marco Evangelista, in frazione Montemontanaro del comune di Montefelcino (Pesaro-Urbino). La chiesa viene, altresì, autorizzata ad accettare la liberalità disposta dalla sig.ra Maria Battistelli ved. Fratesi con testamento pubblico 8 ottobre 1975, n. 99 di repertorio, a rogito dott. Alberto Gattini, notaio in Fossombrone (Pesaro-Urbino), pubblicato con atto 24 marzo 1976, n. 50076 di repertorio, consistente in un appartamento descritto e valutato in L. 9.853.000 nella perizia giurata 3 agosto 1978 del sig. G. Ciabotti, valore ritenuto congruo dall'ufficio tecnico erariale di Pesaro.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *maggio* 1979
Registro n. 11 *Interno, foglio n.* 95

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 1979, n. **175**.

Riconoscimento della personalità giuridica della casa religiosa denominata «Maria De Mattias», in Civitavecchia, appartenente all'istituto delle suore adoratrici del Sangue di Cristo.

N. 175. Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa religiosa denominata « Maria De Mattias », in Civitavecchia (Roma), appartenente all'istituto delle suore adoratrici del Sangue di Cristo.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *maggio* 1979
Registro n. 11 *Interno, foglio n.* 93

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 1979, n. **176**.

Approvazione dello statuto del « Centro italiano opere femminili salesiane - C.I.O.F.S. », in Roma.

N. 176. Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene approvato lo statuto del « Centro italiano opere femminili salesiane - C.I.O.F.S. », in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1979
Registro n. 11 Interno, foglio n. 94

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1979.

Modificazioni al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata « Moscato di Cagliari ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini;

Visto il proprio decreto 21 giugno 1972, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino « Moscato di Cagliari » ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata in data 7 luglio 1976 dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cagliari, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione del vino di cui sopra;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 maggio 1978, n. 142;

Ritenuta l'opportunità in relazione alle esigenze tecniche del vino in discorso ed alle situazioni tradizionali di accogliere la domanda sopra citata;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Il disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata « Moscato di Cagliari », approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1972, è sostituito per intero con il testo di cui appresso:

Disciplinare di produzione per il vino « Moscato di Cagliari »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Moscato di Cagliari » è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Moscato di Cagliari » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Moscato bianco. E' consentita, per favorire l'impollinazione, la presenza nei vigneti di non più del 5% di vitigni purché le uve da essi provenienti non siano utilizzate nella preparazione dei vini di cui al presente disciplinare e la superficie da essi coperta sia detratta agli effetti del computo della resa di cui al successivo **art. 4.**

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nell'ambito territoriale della provincia di Cagliari e della provincia di Oristano limitatamente al territorio dei comuni appresso indicati:

Abbasanta, Aldomaggiore, Albagiara, Ales, Allai, Arborea, Ardauli, Assolo, Asuni, Baradili, Baratili San Pietro, Baressa, Bauladu, Bidonì, Bonarcado, Boroneddu, Busachi, Cabras, Fordongianus, Ghilarza, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Marrabiu, Masullas, Milis, Mogorella, Mogoro, Morgongiori, Narbolia, Neoneli, Norbello, Nughedu Santa Vittoria, Nurachi, Nureci, Ollastra, Simaxis, Oristano, Palmas Arborea, Pau, Pauli-latino, Pompu, Riola Sardo, Ruinas, Samugheo, San Nicolò d'Arcidano, Santa Giusta, Sant'Antonio Ruinas, Santu Lussurgiu, San Vero Milis, Sedilo, Seneghe, Senis, Sennariolo, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Simala, Simaxis, Sini, Siris, Solarussa, Sorradile, Tadasuni, Terralba, Tramatza, Ulà Tirso, Uras, Usellus, Villanova Truschedu, Villaurbana, Villa Verde, Zeddiani, Zerfaliu.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Moscato di Cagliari », devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi esclusi i terreni freschi, mali esposti e quelli di debole spessore derivati da rocce compatte, le dune attuali, i terreni salsi, quelli derivati da alluvioni recenti interessati dalla falda freatica ed infine i terreni situati oltre i 400 metri sul livello del mare.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Moscato di Cagliari » non deve essere superiore a 110 quintali per ettaro di coltura specializzata.

Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essesre calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65 per cento.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, nonché quelle di invecchiamento obbligatorio e di preparazione del vino « Moscato di Cagliari » devono essere effettuate nello interno della zona di produzione di cui all'art. 3.

Nelle operazioni di vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali, locali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

E' vietato aumentare la gradazione alcoolica complessiva del prodotto mediante concentrazione del mosto o del vino base, o impiego di mosti o di vini che siano stati oggetto di concentrazione.

Per la preparazione dei tipi liquorosi è consentita l'aggiunta di alcool di origine viticola al mosto o al vino di base.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 13.

E' consentito un leggero appassimento delle uve su pianta o su stuoia.

Il vino « Moscato di Cagliari » non può essere immesso al consumo prima del 1° marzo successivo all'annata di produzione delle uve.

Art. 6.

Il vino « Moscato di Cagliari », all'atto dell'immissione al consumo, deve presentare le seguenti caratteristiche:

colore: giallo dorato brillante;

odore: intenso aroma caratteristico;

sapore: squisitamente dolce, vellutato, che ricorda l'uva;

gradazione alcoolica complessiva minima: 15 di cui almeno 12 svolta ed un minimo da svolgere di 3 gradi;

acidità totale minima: 4 per mille;

estratto secco netto minimo: 22 per mille.

La denominazione di origine controllata « Moscato di Cagliari » può essere utilizzata per designare il vino liquoroso ottenuto, mediante alcoolizzazione, con vino base o mosto rispondente alle condizioni previste dai precedenti articoli.

Il vino « Moscato di Cagliari » nel tipo liquoroso deve presentare le seguenti caratteristiche:

colore: giallo dorato brillante;

all'odore ed al sapore una maggiore finezza ed uno spiccato aroma;

gradazione alcoolica complessiva minima: 17,5 di cui almeno 15 svolta ad un minimo da svolgere di 2,5 gradi;

acidità totale minima: 3,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 20 per mille.

E' in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, di modificare i limiti indicati per l'acidità totale, l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino « Moscato di Cagliari » liquoroso qualora sia sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno un anno, può portare in etichetta la menzione « riserva ». Il periodo di invecchiamento decorre dalla data di alcolizzazione del vino.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: « extra », « superiore », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ai nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località compresi nella zona delimitata dal precedente art. 3 e dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini « Moscato di Cagliari » può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, purché veritiera e documentabile.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita, o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Moscato di Cagliari » vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1979

PERTINI

MARCORA — PRODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1979
Registro n. 4 Agricoltura, foglio n. 63

(4077)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1979.

Modificazioni al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata « Collio Goriziano » o « Collio ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regolamento (CEE) n. 817/70 del Consiglio del 28 aprile 1970 contenente norme sui vini di qualità prodotti in regioni determinate e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CEE) n. 2133/74 del Consiglio dell'8 agosto 1974 che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti d'uva e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CEE) n. 1608/76 della commissione del 4 giugno 1976 contenente modalità di applicazione per la designazione e presentazione dei mosti e vini non speciali;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1977 contenente norme sulla designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata;

Visto il proprio decreto del 24 maggio 1968 con il quale, in applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 930 sopra citato, è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini « Collio Goriziano », o « Collio », ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Considerato che nel disciplinare di produzione di cui trattasi tra i vini contraddistinti con la detta denominazione di origine figura quello derivante dal vitigno Tocai friulano e che tale vitigno ed il relativo vino vengono denominati utilizzando soltanto la dicitura « Tocai » in luogo di quella « Tocai friulano »;

Ritenuta la necessità, in aderenza a quanto previsto dalle disposizioni comunitarie sopra citate e tenuto conto di quanto stabilito nel disciplinare di produzione

del vino a denominazione di origine controllata « Collio Goriziano » o « Collio », di regolamentare l'uso, in concomitanza alla denominazione di origine del vino derivante dal vitigno Tocai friulano, del riferimento al nome del vitigno stesso;

Visto il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 3 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata « Collio Goriziano » o « Collio », approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1968, è modificato come appresso:

« La denominazione "Collio Goriziano" o "Collio" con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Riesling italico;
Tocai friulano;
Malvasia;
Pinot bianco;
Pinot grigio;
Sauvignon;
Traminer;
Merlot;
Cabernet franc;
Pinot nero,

è riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti costituiti esclusivamente dai corrispondenti vitigni ».

Art. 2.

Al vino « Collio Goriziano » o « Collio » prodotto dal vitigno « Tocai friulano » che alla data di entrata in vigore del presente decreto trovasi già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o in altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, con etichette portanti il riferimento al nome del vitigno « Tocai » è concesso, alla predetta data, un periodo di smaltimento:

di 12 mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di 24 mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di 36 mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra possono essere commercializzate fino ad esaurimento a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competente per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tale caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore, convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1979

PERTINI

MARCORA — PRODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1979
Registro n. 4 *Agricoltura, foglio n.* 266

(4580)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 maggio 1979.

Liquidazione coatta amministrativa della SIARCA assicurazioni S.p.a., in Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni;

Visto il decreto ministeriale in data 28 maggio 1979, con il quale sono state revocate tutte le autorizzazioni rilasciate alla predetta SIARCA assicurazioni S.p.a. per l'esercizio delle assicurazioni nei rami danni;

Considerato che dall'esame del bilancio 1977 della SIARCA assicurazioni S.p.a. risulta una deficienza di attività a copertura delle riserve matematiche relative alle assicurazioni sulla vita per L. 1.940.063.004;

Considerato che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con telegramma n. 818293 dell'11 ottobre 1978 ha contestato alla SIARCA assicurazioni S.p.a. la sopraindicata deficienza di attività vincolate a copertura delle riserve matematiche ed ha invitato la Società stessa a rimuovere l'irregolarità contestata;

Considerato che, non avendo provveduto la predetta SIARCA assicurazioni S.p.a. ad eliminare la predetta

deficienza, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con decreto del 16 novembre 1978 ha irrogato alla stessa la sanzione di cui all'art. 69 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

Considerato che, con nota n. 829708 del 29 dicembre 1978, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 70, 71 e 80 del citato testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private ha nuovamente invitato l'impresa a reintegrare entro un mese la predetta deficienza di attività a copertura delle riserve matematiche, pena la irrogazione delle sanzioni previste dalla legge;

Considerato che, con lettera del 24 gennaio 1979 la SIARCA assicurazioni S.p.a. ha comunicato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che una parte della deficienza accertata (per L. 1.186.267.823) era relativa a « polizze AIL » della S.p.a. Compagnia italiana di sicurtà, della Mutua italiana di assicurazione bestiame e della S.p.a. Società italiana assicurazione cavalli mai perfezionate;

Considerato che in data 23 febbraio 1979 è stato sottoscritto dagli ispettori ministeriali e dai rappresentanti della SIARCA assicurazioni S.p.a. il verbale degli accertamenti ispettivi disposti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, allo scopo di verificare l'importo delle riserve matematiche relative alle suddette « polizze AIL »;

Considerato che dal predetto verbale risulta che i premi relativi alle predette « polizze AIL » della S.p.a. Compagnia italiana di sicurtà, della Mutua italiana di assicurazione bestiame e della S.p.a. Società italiana assicurazione cavalli sono stati versati e regolarmente registrati nei fogli cassa e nel registro premi, i cui fogli sono regolarmente numerati e vidimati dal tribunale di Milano e che « appare pertanto indubbio che le riserve dianzi indicate debbono essere considerate nella corrispondente posta di bilancio, riferendosi essa a convenzioni regolarmente perfezionate e per le quali risultano incassati i premi dovuti per ben quattro anni »;

Considerato che in fasi successive la SIARCA assicurazioni S.p.a. ha offerto un immobile e titoli sui quali il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha apposto vincoli prescritti dalla legge per complessive lire 783 milioni;

Considerato che permane una deficienza di lire 1.157.025.000 nelle attività della SIARCA assicurazioni S.p.a. a copertura delle riserve matematiche relative all'esercizio 1977;

Visto l'art. 71 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, che prevede che le imprese nazionali di assicurazione sulla vita, anche se esercitano l'assicurazione contro i danni, qualora non abbiano attività sufficienti a coprire le riserve matematiche siano poste in liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 61 e 74 della legge 10 giugno 1978, n. 295;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private, la quale nella seduta dell'8 maggio 1979 ha espresso parere favorevole alla messa in liquidazione coatta amministrativa della SIARCA assicurazioni S.p.a.;

Visto il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738, in materia di agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa ed in particolare l'art. 1 che prevede che con il decreto che promuove la liquidazione coatta amministrativa di una impresa autorizzata ad esercitare le assicurazioni della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti può essere disposto il trasferimento di ufficio del portafoglio dell'impresa relativo alle assicurazioni contro i danni ad altra impresa che abbia manifestato previamente il suo consenso;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1979, con il quale la S.p.a. C.A.R.D. - Compagnia di assicurazioni rami danni, con sede in Milano, è stata autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni e la riassicurazione in tutti i rami danni indicati nell'allegato I alla legge 10 giugno 1978, n. 295, con la sola esclusione del ramo credito di cui al n. 14 dell'allegato stesso;

Considerato che la predetta S.p.a. C.A.R.D. soddisfa alle condizioni di cui al citato art. 1, secondo comma, del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, in quanto al capitale della medesima partecipano nella misura del 95 % attraverso la Sofigea - Società finanziaria per gestioni assicurative S.r.l., n. 80 imprese di assicurazione e che fra queste n. 77 imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti hanno raccolto per le assicurazioni stesse, secondo i bilanci dell'esercizio 1977, premi in misura superiore al 50 % dei premi raccolti dalla generalità delle imprese per le medesime assicurazioni;

Considerato infine che, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, del citato decreto-legge n. 576, occorre fissare le modalità necessarie per l'attuazione del trasferimento del portafoglio;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

La SIARCA assicurazioni S.p.a. con sede in Milano, è posta in liquidazione coatta amministrativa e ne è nominato commissario liquidatore l'avv. Vincenzo Carlo Amati.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso spese, un compenso mensile di L. 500.000 a titolo di acconto delle competenze spettantegli per l'opera prestata. Il compenso definitivo sarà corrisposto al termine delle operazioni liquidatorie, ai sensi del decreto ministeriale 27 novembre 1976.

Art. 3.

Il portafoglio relativo alle assicurazioni contro i danni della predetta SIARCA assicurazioni S.p.a. è trasferito, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, alla S.p.a. C.A.R.D. - Compagnia di assicurazioni rami danni, con sede in Milano.

Art. 4.

Le convenzioni da stipularsi tra la S.p.a. C.A.R.D. e l'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada » a norma degli articoli 3 e 4 del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738, dovranno in particolare prevedere:

a) il rimborso integrale alla S.p.a. C.A.R.D. delle spese direttamente imputabili alla liquidazione di ciascun sinistro di cui all'art. 4, primo comma, del decreto-legge citato, nonché i criteri per il rimborso alla stessa S.p.a. C.A.R.D. delle spese direttamente imputabili alla liquidazione di ciascun sinistro di cui all'art. 3 dello stesso decreto-legge;

b) il rimborso delle altre spese sostenute dalla S.p.a. C.A.R.D. per la liquidazione dei sinistri indicati alla precedente lettera *a)*, ivi compresa la quota delle spese generali attribuibili al servizio di liquidazione dei sinistri, nella proporzione esistente tra l'ammontare degli indennizzi facenti carico, anche per effetto della rivalsa di cui all'art. 3 del decreto-legge suindicato, al fondo di garanzia ed il complessivo ammontare degli indennizzi corrisposti dalla S.p.a. C.A.R.D.

Art. 5.

La S.p.a. C.A.R.D. non richiederà alcun corrispettivo per il portafoglio assegnato agli agenti della SIARCA assicurazioni S.p.a. in dipendenza della ricostituzione del rapporto di agenzia a norma dell'art. 6 del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738.

Art. 6.

I rapporti tra la S.p.a. C.A.R.D. ed il commissario liquidatore della SIARCA assicurazioni S.p.a. saranno regolati con apposita convenzione, da approvarsi dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La convenzione dovrà, tra l'altro, disciplinare:

a) la possibilità per la S.p.a. C.A.R.D. di accedere ai locali della sede della SIARCA assicurazioni S.p.a., nonché a quelli degli uffici periferici e delle agenzie della stessa per prendere visione dei documenti assicurativi ivi custoditi, trarne copia ed averne, occorrendo, disponibilità;

b) le modalità per l'applicazione della disposizione di cui all'art. 5, ultimo comma, del citato decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738, relative all'obbligo per la S.p.a. C.A.R.D., di porre a disposizione del commissario liquidatore il personale necessario per l'amministrazione della liquidazione dietro rimborso dei relativi oneri;

c) le modalità e le condizioni per l'utilizzo da parte della S.p.a. C.A.R.D. dei locali della sede e degli uffici periferici della SIARCA assicurazioni S.p.a.

La convenzione di cui al primo comma dovrà essere stipulata entro trenta giorni da quello della pubblicazione del presente decreto.

Art. 7.

Per i premi e le rate di premio che scadranno nei trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto, è prorogato a quarantacinque giorni il termine di cui all'art. 1901, secondo comma, del codice civile.

Fino alle ore 24 del giorno di scadenza del termine come sopra prorogato continueranno a valere i certificati di assicurazione ed i contrassegni rilasciati per il periodo assicurativo antecedente. Fino alla scadenza dello stesso termine, la S.p.a. C.A.R.D. è obbligata nei confronti degli assicurati e dei terzi danneggiati in base ai predetti documenti.

Art. 8.

Gli assicurati della SIARCA assicurazioni S.p.a. che non abbiano provveduto al pagamento dei premi o delle rate di premio scaduti anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto potranno provvedervi anche presso gli uffici e le agenzie della S.p.a. C.A.R.D. la quale ne curerà l'incasso per conto del commissario liquidatore, rilasciando all'assicurato certificato di assicurazione e contrassegno con la propria intestazione.

Art. 9.

E' fatto obbligo alla S.p.a. C.A.R.D. di formare l'inventario del portafoglio, distinto per rami, della SIARCA assicurazioni S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 10.

Per il portafoglio relativo alle assicurazioni sulla vita della predetta SIARCA assicurazioni S.p.a. resta fermo il disposto dell'art. 83 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1979, n. 449.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1979

PERTINI

NICOLAZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *giugno* 1979
Registro n. 6 *Industria, foglio n.* 10

(5121)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 maggio 1979.

Liquidazione coatta amministrativa della S.p.a. Compagnia italiana di sicurtà di assicurazioni e riassicurazioni, in Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni;

Visto il decreto ministeriale in data 28 maggio 1979, con il quale sono state revocate tutte le autorizzazioni già rilasciate per l'esercizio delle assicurazioni contro i danni alla S.p.a. Compagnia italiana di sicurtà, con sede in Milano;

Visto l'art. 61 della citata legge 10 giugno 1978, n. 295, che prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la liquidazione coatta amministrativa delle imprese con sede legale nel territorio della Repubblica nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di revoca dell'autorizzazione per tutti i rami esercitati;

Visto l'art. 74 di detta legge n. 295 che stabilisce che la liquidazione coatta amministrativa delle imprese di assicurazione si effettua con le modalità e secondo le norme previste dal citato testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private, la quale nella seduta dell'8 maggio 1979 ha espresso parere favorevole alla messa in liquidazione coatta amministrativa della S.p.a. Compagnia italiana di sicurtà di assicurazioni e riassicurazioni;

Visto il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 1978, n. 738, in materia di agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa ed in particolare l'art. 1, il quale prevede che con il decreto di liquidazione coatta amministrativa di un'impresa autorizzata ad esercitare le assicurazioni della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti può essere disposto il trasferimento d'ufficio del portafoglio dell'impresa relativo alle assicurazioni contro i danni ad altra impresa che abbia manifestato previamente il suo consenso;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1979, con il quale la S.p.a. C.A.R.D. - Compagnia di assicurazioni rami danni, con sede in Milano, è stata autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni e la riassicurazione in tutti i rami danni indicati nell'allegato I alla legge 10 giugno 1978, n. 295, con la sola esclusione del ramo credito di cui al numero 14 dell'allegato stesso;

Vista la lettera in data 8 maggio 1979, con la quale la S.p.a. C.A.R.D., con sede in Milano, ha manifestato il proprio consenso ad accettare il trasferimento di ufficio del portafoglio della S.p.a. Compagnia italiana di sicurtà di assicurazioni e riassicurazioni;

Considerato che la predetta S.p.a. C.A.R.D. soddisfa alle condizioni del citato art. 1, secondo comma, del decreto legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738, in quanto al capitale della medesima partecipano nella misura del 95 %, attraverso la SOFIGEA - Società finanziaria per gestioni assicurative, S.r.l., ottanta imprese di assicurazioni e che tra queste settantasette imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti hanno raccolto, per le assicurazioni stesse, secondo i bilanci dell'esercizio 1977, premi in misura superiore al 50 % dei premi raccolti dalla generalità delle imprese per le medesime assicurazioni;

Considerato infine che ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, del citato decreto-legge n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738, occorre fissare le modalità necessarie per l'attuazione del trasferimento del portafoglio;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Compagnia italiana di sicurtà di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano, è posta in liquidazione coatta amministrativa e ne è nominato commissario liquidatore il dott. Federico Caiani.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso spese, un compenso mensile di L. 500.000 a titolo di acconto sulle competenze spettantigli per l'opera prestata. Il compenso definitivo sarà corrisposto al termine delle operazioni liquidatorie, ai sensi del decreto ministeriale 27 novembre 1976.

Art. 3.

Il portafoglio della predetta S.p.a. Compagnia italiana di sicurtà di assicurazioni e riassicurazioni è trasferito ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738, alla S.p.a. C.A.R.D. - Compagnia di assicurazioni rami danni, con sede in Milano.

Art. 4.

Le convenzioni da stipularsi tra la S.p.a. C.A.R.D. e l'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada, a norma degli articoli 3 e 4 del decreto legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738, dovranno in particolare prevedere:

a) il rimborso integrale alla S.p.a. C.A.R.D. delle spese direttamente imputabili alla liquidazione di ciascun sinistro di cui all'art. 4, primo comma del decreto legge citato, nonché i criteri per il rimborso alla stessa S.p.a. C.A.R.D. delle spese direttamente imputabili alla liquidazione di ciascun sinistro di cui all'art. 3 dello stesso decreto-legge;

b) il rimborso delle altre spese sostenute dalla S.p.a. C.A.R.D. per la liquidazione dei sinistri indicati nella precedente lettera *a*), ivi compresa la quota delle spese generali attribuibili al servizio di liquidazione dei sinistri, nella proporzione esistente tra l'ammontare degli indennizzi facenti carico, anche per effetto della rivalsa di cui all'art. 3 del decreto-legge

suindicato, al Fondo di garanzia ed il complessivo ammontare degli indennizzi corrisposti dalla S.p.a. C.A.R.D.

Art. 5.

La S.p.a. C.A.R.D. non richiederà alcun corrispettivo per il portafoglio assegnato agli agenti della S.p.a. Compagnia italiana di sicurtà di assicurazioni e riassicurazioni in dipendenza della ricostituzione del rapporto di agenzia a norma dell'art. 6 del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738.

Art. 6.

I rapporti tra la S.p.a. C.A.R.D. ed il commissario liquidatore della S.p.a. Compagnia italiana di sicurtà di assicurazioni e riassicurazioni saranno regolati con apposita convenzione, da approvarsi dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La convenzione dovrà tra l'altro disciplinare:

a) la possibilità per la S.p.a. C.A.R.D. di accedere ai locali della sede della S.p.a. Compagnia italiana di sicurtà, nonché a quelli degli uffici periferici e delle agenzie della stessa per prendere visione dei documenti assicurativi ivi custoditi, trarne copia ed averne, occorrendo, disponibilità;

b) le modalità per l'applicazione della disposizione di cui all'art. 5, ultimo comma, del citato decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, relativo all'obbligo per la S.p.a. C.A.R.D. di porre a disposizione del commissario liquidatore il personale necessario per l'amministrazione della liquidazione dietro rimborso dei relativi oneri;

c) le modalità e le condizioni per l'utilizzo da parte della S.p.a. C.A.R.D. dei locali della sede e degli uffici periferici della S.p.a. Compagnia italiana di sicurtà.

La convenzione di cui al primo comma dovrà essere stipulata entro trenta giorni da quello della pubblicazione del presente decreto

Art. 7.

Per i premi o le rate di premio che scadranno nei trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto, è prorogato a quarantacinque giorni il termine di cui all'art. 1901, secondo comma, del codice civile.

Fino alle ore 24 del giorno di scadenza del termine come sopra prorogato continueranno a valere i certificati di assicurazione ed i contrassegni rilasciati per il periodo assicurativo antecedente. Fino alla scadenza dello stesso termine, la S.p.a. C.A.R.D. è obbligata nei confronti degli assicurati e dei terzi danneggiati in base ai predetti documenti.

Art. 8.

Gli assicurati della S.p.a. Compagnia italiana di sicurtà che non abbiano provveduto al pagamento dei premi o delle rate di premio scaduti anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto potranno provvedervi anche presso gli uffici e le agenzie della S.p.a. C.A.R.D., la quale ne curerà l'incasso per conto del commissario liquidatore, rilasciando all'assicurato certificato di assicurazione e contrassegno con la propria intestazione.

Art. 9.

E' fatto obbligo alla S.p.a. C.A.R.D. di formare l'inventario del portafoglio distinto per rami, della S.p.a. Compagnia italiana di sicurtà in liquidazione coatta amministrativa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1979

PERTINI

NICOLAZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1979
Registro n. 6 Industria, foglio n. 11

(5120)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1978.

Programmi di esame per i concorsi di ammissione in alcuni ruoli della Direzione generale dell'aviazione civile del Ministero dei trasporti.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;

Vista la legge 14 agosto 1974, n. 377;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, occorre stabilire i programmi d'esame per i concorsi di accesso ai ruoli del personale della Direzione generale dell'aviazione civile;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione nell'adunanza del 28 novembre 1978;

Decreta:

Articolo unico.

Per i concorsi di accesso ai ruoli della carriera direttiva del personale amministrativo e dei direttori di aeroporto, della carriera di concetto del personale amministrativo e del personale addetto al traffico aereo, della carriera esecutiva del personale d'archivio e del personale dattilografo (coadiutore e coadiutore dattilografo) sono stabiliti i programmi d'esame specificati, rispettivamente, negli allegati *A*, *B*, *C*, *D*, *E* ed *F* che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Roma, addì 29 dicembre 1978

Il Ministro: COLOMBO

ALLEGATO *A*

RUOLO DELLA CARRIERA DIRETTIVA
DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO

ISPETTORE

Prove scritte

Prima prova: diritto amministrativo.
Seconda prova: diritto civile.

Colloquio

Oltre le materie delle prove scritte:

a) amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato;

b) diritto della navigazione aerea;

c) ordinamento della Direzione generale dell'aviazione civile;

d) stato giuridico degli impiegati civili e cenni su quello degli operai dello Stato;

e) prova obbligatoria di lingua straniera consistente nella traduzione, in italiano e senza l'uso del vocabolario, di un brano riguardante un argomento professionale dall'inglese o dal francese nonchè in una breve conversazione diretta ad accertare la capacità del candidato a comprendere e ad esprimersi nella lingua stessa.

ALLEGATO *B*

RUOLO DELLA CARRIERA DIRETTIVA DEI DIRETTORI DI AEROPORTO

DIRETTORE

Prove scritte

Prima prova: diritto amministrativo.

Seconda prova: diritto della navigazione aerea.

Colloquio

Oltre le materie delle prove scritte:

a) diritto civile;

b) amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato;

c) convenzioni internazionali relative all'aviazione civile;

d) stato giuridico degli impiegati civili e cenni su quello degli operai dello Stato;

e) ordinamento della Direzione generale dell'aviazione civile, cenni sul Registro aeronautico italiano e l'Aeroclub d'Italia;

f) prova obbligatoria di lingua straniera consistente nella traduzione, in italiano e senza l'uso del vocabolario, di un brano riguardante un argomento professionale dall'inglese o dal francese nonché in una breve conversazione diretta ad accertare la capacità del candidato a comprendere e ad esprimersi nella lingua stessa.

ALLEGATO *C*

RUOLO DELLA CARRIERA DI CONCETTO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO

SEGRETARIO

Prove scritte

1) Elementi di diritto pubblico.

2) Elementi di amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

Colloquio

Oltre le materie delle prove scritte:

a) elementi di diritto civile;

b) cenni sulle disposizioni fondamentali della parte seconda del codice della navigazione (libro 1°: tutto; libro 2°: titolo II e titolo III; libro 3°: titolo IV);

c) l'ordinamento della Direzione generale dell'aviazione civile;

d) le disposizioni fondamentali dello stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

e) prova obbligatoria di lingua straniera consistente nella traduzione, in italiano e senza l'uso del vocabolario, di un brano riguardante un argomento professionale dall'inglese o dal francese nonché in una breve conversazione diretta ad accertare la capacità del candidato a comprendere e ad esprimersi nella lingua stessa.

ALLEGATO *D*

RUOLO DEL PERSONALE DELLA CARRIERA DI CONCETTO ADDETTO AL TRAFFICO AEREO

ADDETTO

Prove scritte

1) Elementi di diritto pubblico.

2) Elementi di diritto della navigazione aerea.

Colloquio

Oltre le materie delle prove scritte:

a) elementi di amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato;

b) l'ordinamento della Direzione generale dell'aviazione civile; cenni sul Registro aeronautico italiano e l'Aeroclub d'Italia;

c) le disposizioni fondamentali dello stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

d) prova obbligatoria di lingua straniera consistente nella traduzione, in italiano e senza l'uso del vocabolario, di un brano riguardante un argomento professionale dall'inglese o dal francese nonché in una breve conversazione diretta ad accertare la capacità del candidato a comprendere e ad esprimersi nella lingua stessa.

ALLEGATO *E*

RUOLO DEL PERSONALE D'ARCHIVIO E DEL PERSONALE DATTILOGRAFO DELLA CARRIERA ESECUTIVA

COADIUTORE

Prova scritta

Tema di cultura generale di argomento semplice di attualità e comune conoscenza.

Prova pratica

Saggio di dattilografia consistente in una prova di copia a velocità libera della durata di 15 minuti.

Colloquio

a) Educazione civica sulla base del programma di scuola media inferiore;

b) Disposizioni relative ai diritti ed ai doveri degli impiegati civili dello Stato;

c) elementi di archivista, il protocollo, il sistema di classificazione degli atti d'archivio, l'archivio, l'archivio generale dello Stato;

d) Prova facoltativa di lingua inglese o francese consistente nella traduzione in italiano, senza l'uso del vocabolario, di un brano scelto dalla commissione nonché in una conversazione diretta ad accertare la capacità del candidato a comprendere ed esprimersi nella lingua scelta.

ALLEGATO *F*

COADIUTORE DATTILOGRAFO

Prova scritta

Tema di cultura generale d'argomento semplice di attualità e comune conoscenza.

Prova pratica

a) Dattilografia: saggio di copiatura a velocità libera di un brano a carattere di stampa scelto dalla commissione.

Durata del saggio 30 minuti. I candidati che ultimassero la copiatura del brano in un tempo minore, possono continuare a scrivere ricopiando il brano fino allo scadere del termine;

b) Stenodattilografia (per gli stenodattilografi): dettatura di un brano scelto dalla commissione esaminatrice da trascrivere in caratteri stenografici e copiatura a macchina a velocità libera con le modalità di cui al punto a).

Colloquio

a) Educazione civica sulla base del programma della scuola media inferiore;

b) Disposizioni relative ai diritti ed ai doveri degli impiegati civili dello Stato;

c) Prova facoltativa di lingua inglese o francese consistente nella traduzione in italiano, senza l'uso del vocabolario, di un brano scelto dalla commissione nonché in una conversazione diretta ad accertare le capacità del candidato a comprendere ed esprimersi nella lingua scelta.

(4648)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1979.

Sostituzione di un membro della commissione consultiva centrale per la pesca marittima.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento per l'esecuzione della predetta legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Visto il decreto ministeriale 6 ottobre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1977, registro n. 8 Marina mercantile, foglio n. 30, concernente la nomina dei componenti la commissione consultiva centrale per la pesca marittima;

Vista la nota n. 2570 del 21 febbraio 1979, con la quale la Federazione nazionale delle cooperative della pesca — Federcoopesca — ha comunicato la designazione del proprio direttore, dott. Gianfranco Bianchi quale membro della commissione consultiva centrale per la pesca marittima in sostituzione del sig. Franco Rocci passato ad altri incarichi;

Visto l'art. 6, lettera *m*), della citata legge 14 luglio 1965, n. 963;

Decreta:

Il dott. Gianfranco Bianchi è nominato membro della commissione consultiva centrale per la pesca marittima in sostituzione del sig. Franco Rocci.

Il presente decreto sarà inviato per la registrazione alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1979

p. *Il Ministro*: ROSA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1979
Registro n. 3 Marina mercantile, foglio n. 137

(4646)

DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 1979.

Sostituzione di un membro del collegio sindacale dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1955, n. 1082, con il quale si approva il nuovo statuto dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1965, n. 359, di integrazione della composizione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale dell'ente predetto;

Visto il proprio decreto in data 1° febbraio 1977 concernente, tra l'altro, la ricostituzione del collegio sindacale dell'ente medesimo;

Vista la nota n. 179 del 27 gennaio 1979, con la quale il Ministero della marina mercantile ha designato quale proprio rappresentante nel collegio sindacale predetto il dott. Luigi Giordano, dirigente superiore, in sostituzione del dott. Giorgio Salandri, destinato ad altro incarico;

Decreta:

Il dott. Luigi Giordano, dirigente superiore, è nominato membro del collegio sindacale dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare in rappresentanza del Ministero della marina mercantile ed in sostituzione del dott. Giorgio Salandri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 marzo 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro della marina mercantile
COLOMBO

(3977)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1979.

Sostituzione di membri effettivi e supplenti della commissione regionale per l'impiego della Puglia.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 22 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la mobilità della manodopera;

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1978, di costituzione della commissione regionale per la mobilità della manodopera della Puglia;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, il quale stabilisce che le commissioni regionali per la mobilità della manodopera assumono la denominazione di commissioni regionali per l'impiego e che i rappresentanti della regione debbono essere membri del consiglio regionale;

Considerato che occorre procedere alle relative modifiche del decreto di costituzione della predetta commissione;

Vista la nota n. 2790 del 13 febbraio 1979, con la quale l'ente regionale designa i nominativi dei propri rappresentanti effettivi e supplenti da chiamare a far parte della commissione regionale per l'impiego della Puglia;

Decreta:

I signori Fedele Carmine D'Alena, Filippo Giampaolo, Cosimo Latanza e i signori Emanuele Capozza, Tommaso Clemente, Giovanni Dilonardo sono nominati, rispettivamente, membri effettivi e membri supplenti della commissione regionale per l'impiego della Puglia, quali rappresentanti della regione, in sostituzione dei signori Michele Barbaro, Michele De Venuto e Anselmo Palumbo e dei signori Teresa Ludwig, Giuseppe Dellino e Giuseppe Maria Cavallo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4338)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1979.

Sostituzione di un membro effettivo e di un membro supplente della commissione regionale per l'impiego del Piemonte.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 22 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la mobilità della manodopera;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1978, di costituzione della commissione regionale per la mobilità della manodopera del Piemonte;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, il quale stabilisce, tra l'altro, che le commissioni regionali per la mobilità assumono la denominazione di commissioni regionali per l'impiego;

Vista la nota n. 1301 del 19 febbraio 1979, con la quale l'ufficio regionale del lavoro di Torino fa presente la necessità di nominare il dott. Pietro Terna, già membro supplente, quale membro effettivo ed il dott. Luigi Boero, già membro effettivo, quale membro supplente, entrambi rappresentanti dell'associazione degli industriali in seno alla citata commissione;

Decreta:

Il dott. Pietro Terna ed il dott. Luigi Boero sono nominati rispettivamente membro effettivo e membro supplente della commissione regionale per l'impiego del Piemonte, quali rappresentanti degli industriali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4339)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1979.

Sostituzione di un membro del comitato di vigilanza del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 1, 2 e 6 della legge 13 luglio 1965, n. 859, sulle norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea che istituiscono, in seno all'Istituto nazionale della previdenza sociale, il Fondo di previdenza della categoria, con gestione autonoma, ed il comitato di vigilanza per l'amministrazione del Fondo medesimo;

Vista la legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, che ha dato attuazione alle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge sopra citata per la revisione dell'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e, in particolare, l'art. 14 concernente la conferma, in quanto non modificate dal decreto medesimo, delle disposizioni relative alla nomina, alla presidenza ed alle attribuzioni dei comitati che sovraintendono alle gestioni speciali, ai fondi e casse sostitutivi-integrativi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti amministrati dall'Istituto;

Visto l'art. 26 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sulla modifica della composizione del comitato di vigilanza del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea;

Visto il proprio decreto in data 31 gennaio 1978 relativo alla ricostituzione del comitato predetto;

Vista la nota con la quale l'Associazione nazionale piloti aviazione commerciale ha designato il dottor Gianantonio Bonato quale membro del comitato medesimo in rappresentanza dei lavoratori del settore (piloti), in sostituzione del com.te Massimiliano Coli, dimissionario;

Ritenuto di dover procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Gianantonio Bonato è nominato membro del comitato di vigilanza del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in rappresentanza dei lavoratori del settore (piloti) ed in sostituzione del com.te Massimiliano Coli, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3973)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1979.

Costituzione del comitato tecnico consultivo per l'accertamento delle differenze di qualità delle singole partite di cereali in granella, importati o commercializzati in Italia, rispetto alle qualità tipo per le quali è stato fissato un prezzo comunitario, e nomina dei componenti.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio n. 2727/75, del 29 ottobre 1975, concernente l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ed in particolare l'art. 13, par. 2, il quale stabilisce che i prezzi « Cif », calcolati per Rotterdam sulla base delle possibilità di acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, devono essere modificati tenendo conto delle eventuali differenze di qualità, espresse con coefficienti di equivalenza, rispetto alla qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo di entrata, nonchè l'art. 24 che fa obbligo agli Stati membri e alla commissione di comunicarsi reciprocamente i dati necessari per l'applicazione del regolamento medesimo;

Vista la legge 4 luglio 1967, n. 580, sulla disciplina per la lavorazione ed il commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari ed in particolare gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 concernenti i cereali;

Ritenuta la necessità di assicurare con continuità l'accertamento delle anzidette differenze di qualità;

Considerata l'opportunità che a tale fine un apposito comitato tecnico proceda all'esame ed alla valutazione collegiale dei dati, analiticamente rilevati, afferenti alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dei cereali in granella importati o commercializzati in Italia;

Tenuto conto delle designazioni pervenute dagli enti ed organizzazioni interessati;

Decreta:

Art. 1.

E' costituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, un comitato tecnico consultivo per l'accertamento delle differenze di qualità delle singole partite di cereali in granella, importati o commercializzati in Italia, rispetto alle qualità tipo per le quali è stato fissato un prezzo comunitario.

All'accertamento suddetto il comitato perviene attraverso l'esame e la valutazione dei dati afferenti le caratteristiche intrinseche ed estrinseche dei cereali in granella analiticamente rilevate — su campioni rappresentativi — dai laboratori specializzati operanti presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, l'Istituto nazionale della nutrizione e la Federazione italiana dei consorzi agrari.

Al campionamento di cui al precedente comma si provvederà, secondo le specifiche procedure stabilite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tramite gli organi della regione competente per territorio.

Art. 2.

Il comitato tecnico consultivo di cui all'articolo precedente è così costituito:

Presidente:

Moroni dott. Romualdo, direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Componenti:

Dal Monte prof. Gino, dirigente superiore della Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Cecchetti dott. Fernando, primo dirigente presso il gabinetto analisi entomologiche della Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Lucattini dott. Dino, primo dirigente della Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Mainolfi dott. Pasquale, ispettore superiore della Direzione generale della produzione agricola del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Maggioni dott.ssa Giuliana, primo dirigente chimico della Direzione generale igiene degli alimenti e nutrizione del Ministero della sanità;

Centioli dott. Livio, ispettore superiore della Direzione generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Fugaro dott. Giuseppe, ispettore capo aggiunto in rappresentanza dell'Azienda di stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Lombardi dott.ssa Magda, in rappresentanza dell'Istituto nazionale della nutrizione;

Usai dott. Antonio, in rappresentanza della Federazione italiana dei consorzi agrari;

Fineschi dott. Lorenzo, in rappresentanza dell'Associazione nazionale cerealisti;

Percuoco rag. Luigi, in rappresentanza dell'Associazione degli industriali mugnai e pastai d'Italia;

Menconi dott. Giuseppe, in rappresentanza della Unione nazionale industriali pastai italiani;

Baldacci Sergio, in rappresentanza della Società italiana per azioni « Sorveglianza »;

Celadon cav. uff. Rino, in rappresentanza dell'Associazione nazionale produttori alimenti zootecnici.

Segretario:

Cataldi Noemi, ispettore capo della Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 3.

Il presidente del comitato verrà sostituito, in caso di assenza o di impedimento, dal prof. Gino Dal Monte.

Art. 4.

Ai lavori del comitato, su proposta del presidente, possono essere chiamati a prendere parte esperti qualificati nel campo della produzione, della trasformazione industriale e della commercializzazione dei cereali.

Art. 5.

I risultati dei lavori del comitato formeranno oggetto di periodiche relazioni al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1979

Il Ministro: MARCORA

(4962)

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1979.

Autorizzazione all'esattoria comunale di Pesaro al rilascio automatico delle quietanze per versamenti diretti e all'adozione di uno schedario su supporti magnetici.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernente disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;

Visto l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, recante modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858;

Visto l'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, che riconosce al Ministro delle finanze, su richiesta degli esattori, la facoltà di autorizzare l'adozione di sistemi di scritturazione meccanografici ed elettronici;

Vista l'istanza con la quale la Cassa di risparmio di Pesaro, quale titolare della locale esattoria comunale, ha chiesto l'autorizzazione all'adozione di sistemi di

scritturazione diversi da quelli prescritti per il rilascio delle quietanze per i versamenti diretti, nonché ad adottare, in sostituzione dello schedario cartaceo, uno schedario su *supporti magnetici;*

Ritenuto che nei confronti della predetta Cassa e per la menzionata esattoria di Pesaro, in relazione alle caratteristiche delle apparecchiature elettrocontabili con le quali il servizio esattoriale viene espletato, ricorrono le condizioni per la deroga prevista dal citato art. 29;

Preso atto che il competente ispettorato compartimentale delle imposte dirette di Ancona, nell'esprimere il proprio parere favorevole alla emanazione del provvedimento, ha assicurato la perfetta rispondenza delle apparecchiature anzidette ai requisiti di garanzia della gestione esattoriale, nonché degli interessi dei contribuenti e considerato che, per quanto riguarda lo schedario su supporti magnetici, la Cassa istante si è impegnata a riprodurre su carta, a richiesta, le schede dei contribuenti;

Decreta:

Articolo unico

La Cassa di risparmio di Pesaro, quale titolare della locale esattoria comunale, è autorizzata, per il rilascio automatico delle quietanze per versamenti diretti, ad usare, a decorrere dal 1° gennaio 1980, il bollettario approvato con decreto ministeriale 18 ottobre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 23 ottobre 1974, nonché a sostituire lo schedario cartaceo di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, con uno schedario su supporti magnetici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 maggio 1979

Il Ministro: MALFATTI

(5081)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1979.

Autorizzazione ad esercitare le assicurazioni nei rami danni, nonchè la riassicurazione negli stessi rami, alla S.p.a. C.A.R.D. - Compagnia di assicurazioni rami danni, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295;

Visto il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738;

Vista la domanda della S.p.a. C.A.R.D. - Compagnia di assicurazioni rami danni, con sede in Milano, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni in tutti i rami danni, nonché la riassicurazione negli stessi rami;

Visti l'atto costitutivo e lo statuto che prevedono nell'oggetto sociale oltre che l'esercizio delle assicurazioni in tutti i rami danni anche l'acquisto di portafogli assicurativi da società poste in liquidazione coatta amministrativa e la relativa gestione e sviluppo;

Visti il programma di attività unito alla suddetta domanda, la relazione tecnica e, in particolare, le modalità tecnico-economiche per l'esercizio dei rami richiesti alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private sulla detta domanda di autorizzazione;

Decreta:

Articolo unico

La S.p.a. C.A.R.D. - Compagnia di assicurazioni rami danni, con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni e la riassicurazione in tutti i rami danni indicati nell'allegato I alla legge 10 giugno 1978, n. 295, con la sola esclusione del ramo credito di cui al n. 14 dell'allegato stesso.

Per il ramo di responsabilità civile autoveicoli terrestri e natanti l'impresa adotterà fino al 31 dicembre 1979 le tariffe di cui alla delibera del C.I.P. n. 45 in data 31 dicembre 1978.

Roma, addì 28 maggio 1979

Il Ministro: NICOLAZZI

(5124)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1979.

Revoca delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami danni e divieto di disposizione sui beni nei confronti della S.p.a. Compagnia italiana di sicurtà di assicurazioni e riassicurazioni, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni;

Visto il decreto ministeriale n. 346 in data 6 dicembre 1947, con il quale la società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni « La Trinacria », con sede in Ca-

tania, è stata autorizzata ad esercitare le assicurazioni nei rami incendi, infortuni, responsabilità civile, furti, trasporti, cristalli e grandine;

Visto il decreto ministeriale n. 439 in data 20 maggio 1948, con il quale la società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni « La Trinacria », con sede in Catania, è stata autorizzata ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni derivanti dalle vendite rateali;

Visto il decreto ministeriale n. 1184 in data 21 giugno 1952, con il quale la società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni « La Trinacria », con sede in Catania, è stata autorizzata ad estendere l'esercizio delle assicurazioni nei rami aeronautica, bestiame, cauzioni, films, guasti alle macchine e malattie;

Visto che con atto del 29 giugno 1961, registrato al n. 127, rogato dal notaio Attagnile Gioacchino di Motta S. Anastasio, omologato dal tribunale di Catania, l'assemblea straordinaria della società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni « La Trinacria » modificò la denominazione sociale in società « La Sicurtà incendio e rischi diversi - Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni », con sede sociale in Milano;

Visto che con atto del notaio Fasola in data 30 dicembre 1965, n. 133990/2717 di repertorio, l'assemblea straordinaria della società « La Sicurtà incendio e rischi diversi - Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni », con sede in Milano, deliberò la modificazione della denominazione sociale in « Compagnia italiana di sicurtà, società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni », con sede sociale in Milano;

Visto il decreto ministeriale n. 8001 del 28 dicembre 1972, con il quale la società per azioni Compagnia italiana di sicurtà di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano, fu autorizzata ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni al ramo rischi di impiego e relativa riassicurazione;

Considerato che il bilancio della società Compagnia italiana di sicurtà, relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 1977, presenta una deficienza di disponibilità patrimoniali idonee a coprire le riserve tecniche dei rami danni;

Considerato che la predetta deficienza, secondo quanto indicato all'allegato 1 al bilancio stesso, è pari a lire 1.352 milioni;

Considerato che, con telegramma n. 817932 in data 25 settembre 1978, l'impresa è stata invitata a comunicare i provvedimenti che intendeva adottare al fine di eliminare la deficienza suddetta;

Considerato che, con nota ministeriale n. 818950 in data 3 novembre 1978, l'impresa è stata sollecitata a comunicare con la massima urgenza le proprie determinazioni per rimuovere la irregolarità contestata;

Considerato che con nota ministeriale n. 820707 del 29 dicembre 1978, ricevuta il 16 gennaio 1979, l'impresa è stata invitata a dare riscontro entro quindici giorni alla precedente nota del 3 novembre;

Vista la lettera della S.p.a. Compagnia italiana di sicurtà in data 26 gennaio 1979, con la quale si comunica l'intenzione di provvedere « alla sistemazione delle riserve tecniche del ramo danni, secondo un piano che può concretizzarsi nel procedere all'acquisto, a partire dal mese di febbraio corrente anno, di titoli per il valore di lire 100 milioni mensili, fino alla concorrenza totale delle deficienze riscontrate »;

Considerato che tale proposta non può essere assolutamente accettata atteso che la deficienza di attività a copertura delle riserve tecniche deve essere integralmente colmata nel termine stabilito e con immissione di nuove attività patrimoniali conferite a tale scopo dall'azionariato;

Considerato che ove fosse stata accolta la citata proposta della S.p.a. Compagnia italiana di sicurtà si sarebbe consentito all'impresa stessa di completare la copertura delle riserve tecniche al 31 dicembre 1977 entro il marzo 1980;

Considerato che dal prospetto dimostrativo del margine di solvibilità, da possedere al 31 dicembre 1977, predisposto e sottoscritto dal presidente dell'impresa, risulta una deficienza di margine di L. 1.918.614.374;

Considerato che l'impresa non ha mantenuto l'impegno comunicato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con telex del 31 luglio 1978, secondo il quale la società avrebbe presentato al Ministero stesso il piano di finanziamento a breve termine prescritto dalla legge in caso di gravi deficienze di margine di solvibilità;

Vista la lettera datata 12 aprile 1979, con la quale la SIARCA assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, proprietaria del 99% del pacchetto azionario della S.p.a. Compagnia italiana di sicurtà, ha comunicato la propria intenzione di intervenire sul capitale sociale della società in occasione dell'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1978;

Considerato che il predetto intervento si sarebbe concretato nell'azzeramento del capitale sociale (evidentemente in conseguenza di perdite dell'esercizio 1978 almeno pari a lire 1 miliardo) e nella successiva ricostituzione dello stesso capitale in una misura non indicata specificatamente per la S.p.a. Compagnia italiana di sicurtà, ma pari globalmente a lire 5.000 milioni per tutte le compagnie del gruppo assicurativo, ivi compresa la SIARCA medesima;

Considerato che la citata lettera del 12 aprile 1979 non può configurare il piano di finanziamento previsto dalle vigenti disposizioni di legge perchè carente di una qualunque garanzia di adempimento, nonchè di ogni indicazione concreta e specifica in relazione alla misura degli apporti finanziari e ai tempi di conferimento degli stessi;

Visto il telex n. 814220 del 4 maggio 1979, con il quale il Ministero, con riferimento alla più volte citata lettera della SIARCA S.p.a. del 12 aprile 1979, ha comunicato alla Compagnia italiana di sicurtà S.p.a. che i provvedimenti, che si intenderebbero adottare in occasione dell'approvazione del bilancio 1978, rappresentano solo un ulteriore grave rinvio di operazioni che già da tempo dovrebbero essere state avviate e concluse dai competenti organi societari e che, pertanto, permangono i gravi inadempimenti di legge che da tempo sono stati contestati all'impresa;

Considerato che dal prospetto relativo alla revisione provvisoria della cauzione dovuta per l'esercizio 1978, sottoscritto dal rappresentante legale della Compagnia italiana di sicurtà S.p.a., risulta una deficienza di attività a copertura delle cauzioni pari a L. 1.765.651.524 a fronte della quale sono stati offerti: titoli (l'acquisto dei quali non è stato, peraltro, idoneamente documentato) per L. 221.792.500; rivalutazioni per lire 1.100 milioni su cespiti immobiliari già di proprietà dell'impresa;

Considerato che, pur tenendo conto, delle attività offerte dalla predetta S.p.a. Compagnia italiana di sicurtà, permane una deficienza di copertura delle cauzioni pari a L. 443.859.024;

Considerato che, nello stesso giorno in cui la commissione consultiva per le assicurazioni private è stata convocata per esprimere il parere obbligatorio sulla revoca delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa alla S.p.a. Compagnia italiana di sicurtà e alla società controllante SIARCA assicurazioni S.p.a., è pervenuto al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una lettera datata 7 maggio 1979, con la quale il presidente della SIARCA assicurazioni S.p.a. ha comunicato un « programma aggiornato » in base al quale si sarebbe avuto globalmente per l'intero gruppo assicurativo SIARCA: « un versamento immediato » di lire 1.500 milioni, un ulteriore versamento di lire 1.000 milioni entro il 30 maggio 1979, un altro versamento di lire 1.000 milioni entro e non oltre il 30 giugno 1979;

Considerato che con la medesima lettera datata 7 maggio 1979, il presidente della SIARCA S.p.a. ha comunicato altresì che « naturalmente l'azionariato farà in seguito fronte agli obblighi nascenti dalle situazioni evidenziate dal bilancio 1978 (ulteriore aggiornamento delle cauzioni) »;

Considerato che il suddetto « programma aggiornato » è addirittura riduttivo, nella misura degli impegni, rispetto a quanto comunicato dalla SIARCA assicurazioni S.p.a. con la precedente lettera del 12 aprile 1979 e, comunque, che risulta insufficiente e inadeguato al fabbisogno finanziario della S.p.a. Compagnia italiana di sicurtà ed anch'esso privo di adeguate garanzie di adempimento, nonchè di indicazioni specifiche e separate per le varie compagnie del gruppo assicurativo SIARCA;

Ritenuto che perdurano le irregolarità e le violazioni di legge citate in precedenza, destinate, in mancanza di tempestivi interventi, ad aggravare notevolmente lo squilibrio economico e finanziario della società;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta dell'8 maggio 1979;

Decreta:

Art. 1.

Alla S.p.a. Compagnia italiana di sicurtà di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano, sono revocate tutte le autorizzazioni già concesse per l'esercizio delle assicurazioni nei rami danni.

Art. 2.

E' fatto divieto alla S.p.a. Compagnia italiana di sicurtà di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano, di compiere atti di disposizione sui propri beni.

Il presente decreto sarà notificato all'impresa e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 maggio 1979

Il Ministro: NICOLAZZI

(5123)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1979.

Revoca delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami danni e divieto di disposizione sui beni nei confronti della SIARCA assicurazioni S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni;

Visto il decreto ministeriale n. 5714 in data 18 agosto 1966, con il quale la S.p.a. « Società internazionale di assicurazioni e riassicurazioni », con sede in Roma, è stata autorizzata ad esercitare le assicurazioni sulla vita, le operazioni di capitalizzazione, le assicurazioni contro i danni nei rami: aeronautica, automobili, furti, incendio, infortuni, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, vetri e la riassicurazione;

Visto il decreto ministeriale n. 6296 in data 9 settembre 1968, con il quale la S.p.a. « Società internazionale di assicurazioni e riassicurazioni » è stata autorizzata ad esercitare le assicurazioni contro i danni nei rami: cauzioni, malattie;

Visto che con atto del notaio Gianfranco Farassino in data 3 luglio 1972, n. 4613 di repertorio, l'assemblea straordinaria della S.p.a. « Società internazionale di assicurazioni e riassicurazioni » ha deliberato la modificazione della denominazione sociale in « SIARCA assicurazioni S.p.a. »;

Visto il decreto ministeriale n. 8002 in data 28 dicembre 1972, con il quale la S.p.a. « SIARCA assicurazioni », con sede in Milano, è stata autorizzata ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni al ramo rischi di impiego e relativa riassicurazione;

Considerato che il bilancio della SIARCA, relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 1977, presenta una deficienza di disponibilità patrimoniali idonee a coprire le riserve tecniche dei rami danni;

Considerato che la predetta deficienza, secondo quanto indicato all'allegato n. 1 al bilancio stesso, è pari a lire 2.075 milioni;

Considerato che, con nota ministeriale del 16 ottobre 1978, ricevuta dalla società il 22 ottobre 1978, l'impresa è stata invitata a comunicare con la massima urgenza i provvedimenti adottati al fine di eliminare la deficienza suddetta ed è stata sottolineata la gravità della deficienza stessa;

Considerato che, con nota ministeriale n. 819992 del 1° dicembre 1978 ricevuta l'11 dicembre 1978, l'impresa è stata invitata a dare riscontro entro quindici giorni alla precedente nota del 16 ottobre, pena l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge;

Considerato che la società non ha fornito alcuna comunicazione circa il richiesto adempimento e la conseguente eliminazione della suddetta grave irregolarità, più volte contestata;

Considerato che dal prospetto dimostrativo del margine di solvibilità, da possedere al 31 dicembre 1977, predisposto e sottoscritto dal presidente dell'impresa, risultava una deficienza di margine di L. 1.424.213.124;

Considerato che, con nota n. 811199 del 20 gennaio 1979 l'impresa è stata invitata a predisporre e a trasmettere entro trenta giorni dal ricevimento della stessa nota un piano di finanziamento, ai sensi degli articoli 44 e 78 della legge n. 295/1978;

Vista la lettera datata 16 febbraio 1979, con la quale la società si è impegnata ad inviare al Ministero dell'industria, nei termini ed alla data già indicati, un piano finanziario di adeguamento al margine di solvibilità;

Vista la lettera datata 12 aprile 1979, con la quale il presidente della SIARCA assicurazioni S.p.a., prescindendo da qualsiasi riferimento a deliberazioni assembleari o altre precise manifestazioni di volontà dell'azionariato, ha comunicato il proposito di intervenire, in occasione dell'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1978 sul capitale sociale della stessa SIARCA assicurazioni S.p.a. e delle altre società di assicurazione facenti parte del gruppo SIARCA;

Considerato che il predetto intervento si sarebbe concretato nell'azzeramento del capitale sociale (evidentemente in conseguenza di perdite dell'esercizio 1978 almeno pari a lire 1.500 milioni per la SIARCA S.p.a. e a lire 1.000 milioni per la Compagnia italiana di sicurtà S.p.a.) e nella successiva ricostituzione dello stesso capitale in una misura pari globalmente a lire 5.000 milioni per tutte le società del gruppo assicurativo SIARCA;

Considerato che la citata lettera del 12 aprile 1979 non può configurare il piano di finanziamento previsto dalle vigenti disposizioni di legge perché carente di una qualunque garanzia di adempimento, nonché di ogni indicazione concreta e specifica in relazione alla misura degli apporti finanziari e ai tempi di conferimento degli stessi e, non ultimo, perché non esprime una precisa volontà dell'assemblea dei soci ma soltanto un impegno del presidente a far sottoporre dal consiglio di amministrazione all'assemblea stessa una proposta nei termini suindicati;

Visto il telex n. 814220 del 4 maggio 1979, con il quale il Ministero, con riferimento alla più volte citata lettera della SIARCA S.p.a. del 12 aprile 1979, ha comunicato alla società che i provvedimenti, che si intenderebbero adottare in occasione dell'approvazione del bilancio 1978, rappresentano solo un ulteriore grave rinvio di operazioni che già da tempo dovrebbero essere state avviate e concluse dai competenti organi societari e che, pertanto, permangono i gravi inadempimenti di legge che da tempo sono stati contestati all'impresa;

Considerato che dal prospetto relativo alla revisione provvisoria della cauzione dovuta per l'esercizio 1978, sottoscritto dal rappresentante legale della SIARCA assicurazioni S.p.a. risulta una deficienza di attività a copertura delle cauzioni pari a L. 1.400.403.867 a fronte della quale sono state offerte rivalutazioni per lire 690 milioni su cespiti immobiliari già di proprietà dell'impresa;

Considerato che, pur tenendo conto delle attività offerte dalla predetta S.p.a. SIARCA assicurazioni, permane una deficienza di copertura delle cauzioni pari a L. 710.403.867;

Considerato che, nello stesso giorno in cui la commissione consultiva per le assicurazioni private è stata convocata per esprimere il parere obbligatorio sulla revoca delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa alla SIARCA assicurazioni S.p.a. e alla società controllata Compagnia italiana di sicurtà S.p.a., è pervenuto al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una lettera datata 7 maggio 1979, con la quale il presidente della SIARCA assicurazioni S.p.a. ha comunicato un « programma aggiornato » in base al quale si sarebbe avuto globalmente per l'intero gruppo assicurativo SIARCA: « un versamento immediato » di lire 1.500 milioni, un ulteriore versamento di lire 1.000 milioni entro il 30 maggio 1979, un altro versamento di lire 1.000 milioni entro e non oltre il 30 giugno 1979;

Considerato che con la medesima lettera datata 7 maggio 1979, il presidente della SIARCA assicurazioni S.p.a. ha comunicato altresì che « naturalmente l'azionariato farà in seguito fronte agli obblighi nascenti dalle situazioni evidenziate dal bilancio 1978 (ulteriore aggiornamento delle cauzioni) »;

Considerato che il suddetto « programma aggiornato », formulato anch'esso dal presidente della società senza alcuna delibera dell'assemblea dei soci sullo stesso, è addirittura riduttivo, nella misura degli impegni, rispetto a quanto comunicato con la precedente lettera del 12 aprile 1979 e che, comunque, risulta insufficiente e inadeguato al fabbisogno finanziario della SIARCA assicurazioni S.p.a. ed è anch'esso privo di adeguate garanzie di adempimento, nonché di indicazioni specifiche e separate per le varie compagnie del gruppo SIARCA;

Ritenuto che perdurano le irregolarità e le violazioni di legge citate in precedenza, destinate, in mancanza di tempestivi interventi, ad aggravare notevolmente lo squilibrio economico e finanziario della società;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta dell'8 maggio 1979;

Decreta:

Art. 1.

Alla SIARCA assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, sono revocate tutte le autorizzazioni già concesse per l'esercizio delle assicurazioni dei rami danni.

Art. 2.

E' fatto divieto alla SIARCA assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, di compiere atti di disposizione sui propri beni.

Il presente decreto sarà notificato all'impresa e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 maggio 1979

Il Ministro: NICOLAZZI

(5122)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo sulla cooperazione nel campo turistico tra il Governo della Repubblica d'Italia e il Governo federale austriaco, firmato a Vienna il 4 aprile 1978.

Il giorno 11 maggio 1979 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previste ai fini dell'entrata in vigore dell'accordo sulla cooperazione nel campo turistico tra il Governo della Repubblica d'Italia e il Governo federale austriaco, firmato a Vienna il 4 aprile 1978.

In conformità dell'art. 12 l'accordo, il cui testo viene riprodotto di seguito al presente comunicato, entrerà in vigore il 10 luglio 1979.

ACCORDO SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO TURISTICO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA D'ITALIA ED IL GOVERNO FEDERALE AUSTRIACO

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA D'ITALIA

ed

IL GOVERNO FEDERALE AUSTRIACO

Animati dal desiderio di sviluppare ed approfondire le loro relazioni,

Consci dell'importanza del turismo per la conoscenza e l'intesa reciproca dei popoli,

Convinti del ruolo che lo sviluppo del turismo può acquistare nell'ulteriore rafforzamento delle relazioni tra i due Stati,

Desiderosi di promuovere in campo turistico una stretta e duratura cooperazione e vantaggio reciproco,

Hanno convenuto sulla base e nell'ambito delle disposizioni legislative esistenti nei due Stati, come pure sulla base degli atti internazionali sulle facilitazioni doganali nel settore del turismo adottati in occasione della Conferenza delle Nazioni Unite tenutasi a New York il 4 giugno 1954 e comprendenti la convenzione sulla importazione temporanea di autoveicoli stradali privati, la convenzione sulle facilitazioni doganali in favore del turismo ed il protocollo addizionale alla convenzione concernente l'importazione di documenti e materiale di propaganda turistica, e nello spirito delle raccomandazioni della Conferenza delle Nazioni Unite sul turismo e sui viaggi internazionali, Roma 1963, quanto segue:

Articolo 1

Le Parti contraenti dedicheranno particolare attenzione allo sviluppo ed all'ampliamento delle relazioni reciproche nel campo turistico e si adopereranno per incentivarle. A tale scopo promuoveranno una cooperazione coordinata tra istituti, organizzazioni e imprese di turismo italiani e austriaci sia a livello statale sia a quello regionale.

Articolo 2

Le Parti contraenti appoggeranno viaggi collettivi e individuali di turisti dal proprio territorio nazionale nel territorio nazionale dell'altro Stato contraente, anche se questi provengono da Stati terzi.

Articolo 3

Considerato che tra la Repubblica d'Italia e la Repubblica d'Austria esistono già alcuni accordi che disciplinano il transito facilitato dei loro cittadini attraverso il confine, le Parti contraenti si impegnano a proseguire gli sforzi per facilitare e semplificare ulteriormente le formalità di confine e le altre formalità per viaggi turistici di cittadini italiani verso l'Austria e di cittadini austriaci verso l'Italia nonchè per eliminare tutti gli altri ostacoli che si oppongono al reciproco traffico dei loro cittadini.

Articolo 4

Le Parti contraenti, nell'ambito delle proprie possibilità, prenderanno adeguate misure nell'interesse dello sviluppo turistico al fine di promuovere, ampliare, migliorare e coordinare i reciproci collegamenti in tutti i settori dei trasporti ed in tal senso promuoveranno e appoggeranno anche accordi di cooperazione tra imprese di trasporto ma anche tra agenzie di viaggio.

Articolo 5

Le Parti contraenti, nell'interesse dell'ulteriore sviluppo del turismo di ambedue le Parti, continueranno a rafforzare la cooperazione nel campo della sistemazione territoriale relativa al turismo nonché della protezione dell'ambiente e della natura, nell'ambito delle proprie possibilità, ed a tale scopo prenderanno in considerazione, tra l'altro, l'istituzione di parchi naturali alpini nella zona di confine.

Articolo 6

Le Parti contraenti continueranno a promuovere ed appoggiare la pubblicità turistica, lo scambio e la distribuzione di informazioni e pubblicazioni turistiche, nonché le iniziative regionali concernenti la pubblicità turistica comune.

Articolo 7

Le Parti contraenti appoggeranno e promuoveranno visite reciproche di giornalisti delle aziende di radio-televisione e della stampa nonché di esperti del settore turistico ai fini della informazione del pubblico sulle attrazioni turistiche dello Stato contraente visitato.

Articolo 8

Le Parti contraenti si appoggeranno reciprocamente nello scambio di esperti e di informazioni nel campo turistico, alberghiero, gastronomico e della sistemazione territoriale relativa al turismo. Esse appoggeranno, ove possibile, la cooperazione anche nella costruzione di impianti e nella fornitura di attrezzature nel campo turistico nonché le attività delle imprese interessate ad essa.

Articolo 9

Premesso che nel territorio nazionale delle rispettive Parti contraenti l'Italia e l'Austria hanno già istituito enti pubblicitari per il turismo, le Parti contraenti si adopereranno affinché tali enti pubblicitari, che non svolgono attività a scopo di lucro, bensì la pubblicità per il turismo, vengano anche in futuro aiutati ed appoggiati per quanto possibile. Esse si garantiscono reciprocamente parità di condizioni per la loro istituzione e attività, in particolare la possibilità dell'impiego di propri cittadini qualificati.

Articolo 10

I pagamenti derivanti dalle attività turistiche saranno effettuati in conformità alle disposizioni valutarie vigenti in ciascuno dei due Stati, in valuta liberamente convertibile.

Articolo 11

Le Parti contraenti costituiranno una commissione mista che dovrà vigilare sull'esecuzione del presente accordo e proporre le adeguate misure per essa, curare lo scambio di esperienze nel compo turistico e sorvegliare la osservanza dei principi di una concorrenza leale. Tale commissione si riunirà alternativamente nella Repubblica d'Italia e nella Repubblica austriaca previa intesa comune. Ove necessario, la commissione potrà darsi un regolamento interno.

Articolo 12

Il presente accordo entrerà in vigore sessanta giorni dopo la data alla quale le Parti contraenti si saranno notificate reciprocamente l'avvenuto adempimento delle condizioni previste dai rispettivi ordinamenti per la sua entrata in vigore.

Articolo 13

Il presente accordo resterà in vigore finché non sarà denunciato per iscritto da una delle Parti contraenti per via diplomatica. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la sua ricezione.

FATTO a Vienna il 4 aprile 1978 in due originali in lingua italiana e tedesca, ambedue i testi facenti egualmente fede.

Per il Governo federale austriaco
JOSEF STARIBACHER

Per il Governo della Repubblica d'Italia
CARLO PASTORINO

(5071)

Avviso di rettifica

Nel comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 19 marzo 1979, relativo all'entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica tedesca sulla collaborazione nel settore veterinario, firmato a Berlino il 12 ottobre 1977, all'ultimo capoverso, invece di «...l'accordo è entrato in vigore il *27 febbraio 1979*», leggasi: «...l'accordo è entrato in vigore il *19 marzo 1979*».

(5101)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Deliberazione 26 aprile 1979. Accertamento, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 675/77, della sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore prime lavorazioni del vetro operanti in provincia di Siena.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al C.I.P.I., su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla situazione del settore prime lavorazioni del vetro in provincia di Siena e le proposte di intervento per consentire la proroga ai sensi dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972. n. 464, del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle aziende industriali del settore prime lavorazioni del vetro nella zona predetta;

Ritenuto che sussistono obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi economica settoriale ai fini della proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori suddetti;

Delibera:

E' accertata ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore prime lavorazioni del vetro operanti nella provincia di Siena ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 26 aprile 1979

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del C.I.P.I.
VISENTINI

(5098)

Deliberazione 26 aprile 1979. Accertamento, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 675/77, della sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale per un gruppo di società.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al C.I.P.I., su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Viste le proposte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale concernenti la dichiarazione di ristrutturazione aziendale delle società:

1) S.r.l. Editrice didattica lucana, con sede in Potenza;
2) S.p.a. Mineral Umbria di Nocera Umbra;
3) ditta I.A.B. - Industria abbigliamento Bassetti, con sede a Milano e stabilimenti a Rescaldina (Milano) ed a Sora (Frosinone);
4) S.p.a. Ausatex di S. Giorgio di Nogaro (Udine);
5) S.p.a. Lind, con sede legale in Torino e stabilimento in Novara;

Ritenuto che ricorrono per i casi di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Visto l'art. 21, commi primo, quinto e sesto, della legge 12 agosto 1977, n. 675, relativo al trattamento straordinario della Cassa integrazione guadagni per i lavoratori interessati da situazioni di ristrutturazione aziendale di cui all'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale delle società:

1) S.r.l. Editrice didattica lucana, con sede in Potenza;
2) S.p.a. Mineral Umbria di Nocera Umbra;
3) ditta I.A.B. - Industria abbigliamento Bassetti, con sede a Milano e stabilimenti a Rescaldina (Milano) ed a Sora (Frosinone);
4) S.p.a. Ausatex di S. Giorgio di Nogaro (Udine);
5) S.p.a. Lind, con sede legale in Torino e stabilimento in Novara.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 26 aprile 1979

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del C.I.P.I.
VISENTINI

(5096)

Deliberazione 26 aprile 1979. Accertamento, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 675/77, della sussistenza della crisi aziendale per un gruppo di società.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge che demanda al C.I.P.I., su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

Viste le proposte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale concernenti la dichiarazione di crisi aziendale delle società:

1) ditta Maglificio di Maderno, con sede legale in Gavardo (Brescia), stabilimento in Maderno;
2) S.p.a. Industrie chimiche farmaceutiche italiane di Nimis (Udine);
3) ditta Costruzioni sarde S.p.a., cantiere di Assemini (Cagliari);
4) S.p.a. Uno Pi Industria chimica, con sede in Roma e stabilimento a Calenzano (Firenze);
5) ditta Camiceria Crema di Borgoticino (Novara);
6) S.p.a. Vinitalia di Roma;
7) S.p.a. SFIR - Società fondiaria industriale romagnola, Cervignano del Friuli (Udine);
8) S.p.a. SOIM, con sede in Nuoro;
9) ditta F.lli Zaniello S.r.l. - Officina meccanica e fonderie, stabilimento di Napoli;
10) S.p.a. Liquichimica Ferrandina, con sede in Ferrandina (Matera);
11) S.p.a. Liquichimica meridionale, con sede in Tito (Potenza);
12) ditta Confezioni MCM S.p.a., con sede e stabilimento in Filottrano (Ancona);

Ritenuto che ricorrono, per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi aziendale;

Visto l'art. 21, secondo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, che estende gli interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni anche ai casi previsti dall'art. 2, quinto e sesto comma, lettera *c*), della medesima legge, nonché i commi quinto e sesto del medesimo art. 21;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale delle società:

1) ditta Maglificio di Maderno, con sede legale in Gavardo (Brescia) stabilimento in Maderno;
2) S.p.a. Industrie chimiche farmaceutiche italiane di Nimis (Udine);
3) ditta Costruzioni sarde S.p.a., cantiere di Assemini (Cagliari);
4) S.p.a. Uno Pi Industria chimica, con sede in Roma e stabilimento a Calenzano (Firenze);
5) ditta Camiceria Crema di Borgoticino (Novara);
6) S.p.a. Vinitalia di Roma;
7) S.p.a. SFIR - Società fondiaria industriale romagnola, Cervignano del Friuli (Udine);
8) S.p.a. SOIM, con sede in Nuoro;
9) ditta F.lli Zoniello S.r.l. - Officina meccanica e fonderie, stabilimento di Napoli;
10) S.p.a. Liquichimica Ferrandina, con sede in Ferrandina (Matera);
11) S.p.a. Liquichimica meridionale, con sede in Tito (Potenza);
12) ditta Confezioni MCM S.p.a., con sede e stabilimento in Filottrano (Ancona).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adotterà con i propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 26 aprile 1979

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del C.I.P.I.
VISENTINI

(5097)

Deliberazione 26 aprile 1979. Accertamento, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 675/77, della sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nel comune di Nibbiano.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al C.I.P.I., su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla situazione del settore tessile-abbigliamento nel comune di Nibbiano (Piacenza) e le proposte di intervento per consentire la proroga, ai sensi dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle aziende industriali del settore tessile-abbigliamento nella zona predetta;

Ritenuto che sussistono obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi economica settoriale ai fini della proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori suddetti;

Delibera:

E' accertata ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nel comune di Nibbiano (Piacenza) ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 26 aprile 1979

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del C.I.P.I.
VISENTINI

(5099)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Deliberazione 14 maggio 1979. Ripartizione fra le regioni del fondo di rotazione di cui alla legge n. 845/78

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845, recante norme-quadro in materia di formazione professionale;

Visto in particolare l'art. 24 della predetta legge il quale dispone che il C.I.P.E., entro il 30 settembre di ogni anno, indica, in conformità di parametri da fissare dalla commissione interregionale ex art. 13 della legge n. 281/70, il limite massimo di spesa entro cui ciascuna regione può autorizzare l'inoltro dei progetti per ottenere sia i contributi previsti dal Fondo sociale europeo sia l'integrazione del fondo di rotazione di cui all'art. 25;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di istruzione artigiana e professionale;

Sentita la commissione interregionale ex art. 13 della legge n. 281/70 che ha espresso parere sui parametri di riparto del fondo di rotazione nella seduta del 26 aprile 1979;

Vista la legge 28 marzo 1979, n. 88, con cui viene approvato il bilancio di previsione dello Stato per il 1979 e per il triennio 1979-81;

Ritenuta la necessità di ripartire il fondo di rotazione di lire 100 miliardi fra le regioni;

Delibera:

Il fondo di rotazione di cui alla legge n. 845/78, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ex legge n. 1041/1971 è ripartito fra le regioni come segue:

Regioni	Somme (in lire)
Piemonte	5.284.000.000
Valle d'Aosta	756.000.000
Lombardia	8.044.000.000
Trentino-Alto Adige	1.240.000.000
Veneto	4.888.000.000
Friuli-Venezia Giulia	2.484.000.000
Liguria	2.916.000.000
Emilia-Romagna	4.400.000.000
Toscana	4.676.000.000
Umbria	1.424.000.000
Marche	2.810.000.000
Lazio	8.620.000.000
Abruzzo	4.182.000.000
Molise	1.440.000.000
Campania	13.620.000.000
Puglia	9.228.000.000
Basilicata	2.454.000.000
Calabria	5.820.000.000
Sicilia	10.548.000.000
Sardegna	5.166.000.000
Totale	100.000.000.000

All'assegnazione di tale fodo di rotazione alle regioni provvederà il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Roma, addì 14 maggio 1979

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice Presidente del C.I.P.E.
VISENTINI

(5095)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per titoli, a otto posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Aosta.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI AOSTA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso, per titoli;

Ordina:

Art. 1.

Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a otto posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Aosta.

Il 10% di tali posti, pari a uno, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dallo interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonché coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonché quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Aosta, dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonché il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonché le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata del direttore provinciale.

Art. 5.

Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Aosta, in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/00122 del 2 marzo 1978.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Aosta, le firme apposte ai certificati stessi, dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario, operatore straordinario, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, prestatore d'opera, nonchè l'iscrizione degli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito. Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi, per esami, per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) residenza da almeno un anno nella provincia di Aosta;

8) la conoscenza della lingua francese da documentarsi con la presentazione di un atto notorio redatto nella forma e con le garanzie previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 6.

Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di queste ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autenticata di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purché da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sede fuori della provincia di Aosta e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonché ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.
Nomina dei vincitori

I vincitori che, ai sensi del precedente art. 7, documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti sono tenuti ad indicare in quale comune intendono fissare il proprio domicilio, provvedendo entro sessanta giorni a trasferirvi la propria residenza pena la cancellazione dall'elenco suddetto.

I medesimi saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia ed altre cause, nonché alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

La presente ordinanza sarà comunicata alla delegazione regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Aosta, addì 19 marzo 1979

Il direttore provinciale: MAGGIULLI

Registrata alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1979
Registro n. 2 Poste, foglio n. 352

ALLEGATO *A*

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Aosta

Il sottoscritto (1) . . . . . . nato a . . . . il . . . . residente in . . . . . . via . . . . provincia . . . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza n. 165 del 19 marzo 1979.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . .;

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . il . . . . .;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente (5) . . . .;

7) è alle dipendenze del Ministero . . . . . . con la qualifica di . . . . . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma di legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . . . . ., che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data, ...

Firma . . . .

(La firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . di non aver prestato servizio militare perché, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . ., ovvero perché riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(4977)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Comunicato

Nel mese di aprile u.s. si sono svolti presso il Ministero degli affari esteri i colloqui per la formazione delle graduatorie degli aspiranti a incarichi di insegnamento presso le istituzioni straniere di istruzione, ai sensi della legge n. 327/1975, per l'anno accademico 1979-80.

A conclusione dei lavori, la commissione esaminatrice, prevista dalla legge, ha reso note tali graduatorie di cui gli interessati potranno prendere visione dal 1° al 15 giugno 1979 presso il Ministero degli affari esteri - Direzione generale cooperazione culturale, scientifica e tecnica - ufficio IV.

Eventuali ricorsi dovranno essere inviati a mezzo raccomandata all'ufficio IV della predetta Direzione generale entro e non oltre il 16 giugno 1979 per il successivo inoltro alla commissione e all'on. Ministro.

Tali ricorsi saranno esposti all'albo e disponibili, nella loro documentazione, presso il medesimo ufficio per dieci giorni dalla data di ricezione e gli eventuali controinteressati dovranno notificare le proprie controdeduzioni al predetto ufficio entro e non oltre la scadenza di tale termine. (O.I. 30 novembre 1978, n. 3835, art. 9, Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte I, suppl. alla dispensa n. 1-2 del 4-11 gennaio 1979).

(5202)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a quindici posti di ausiliario presso l'Università degli studi di Padova

E' indetto pubblico concorso, per titoli, a quindici posti di ausiliario in prova nel ruolo del personale ausiliario delle Università ed istituti di istruzione universitaria, presso l'Università di Padova, ivi compresa la sede distaccata di Verona.

Il 50 per cento di detti posti è riservato a favore di coloro che, in servizio alla data del 23 novembre 1977, purché con rapporto di lavoro subordinato, abbiano prestato servizio anche non continuativo, per un periodo non inferiore a sei mesi, presso le amministrazioni universitarie ed osservatori con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o delle rispettive amministrazioni, ovvero dei consorzi universitari costituiti tra enti pubblici per le esigenze funzionali delle università di recente istituzione o di enti convenzionati con le università per il funzionamento di scuole dirette a fini speciali (art. 19, primo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808).

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta legale, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di partecipazione al presente concorso, corredate dei titoli oggetto di valutazione da parte della commissione giudicatrice, dovranno essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Padova - Ufficio concorsi - Via VIII Febbraio - 35100 Padova.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Padova.

(5201)

Avviso di rettifica

A parziale rettifica dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 50 del 20 febbraio 1979, si comunica che la prova scritta del concorso a centonovantaquattro posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva delle segreterie universitarie presso le sedi di Padova e Verona dell'Università degli studi di Padova, già fissata per il 18 giugno 1979 alle ore 8 presso le aule Ducceschi site in via Luzzatti, Padova, avrà luogo sempre il 18 giugno 1979 alle ore 8, ma presso i seguenti locali:

per i candidati il cui cognome sia compreso fra: Abbita Salvatore Marcello e Bilardo Italia (compreso), presso il dipartimento di macchine, via Venezia, 1, Padova;

per i candidati il cui cognome sia compreso fra: Bilato Anna Maria e Comune Carnevale Rita (compreso), presso la mensa nord Piovego, via Trieste, 75, Padova;

per i candidati il cui cognome sia compreso fra: Concolato Enrichetta e Farinazzo Marina (compreso), presso il seminario chimico, via F. Marzolo, 1, Padova;

per i candidati il cui cognome sia compreso fra: Farinelli M. Grazia Luna e Franzoi Gabriella (compreso), presso l'istituto di chimica generale, via Loredan, 6, Padova;

per i candidati il cui cognome sia compreso fra: Franzon M. Gabriella e Guerra Giancarla Chiaretti (compreso), presso l'istituto di biologia animale, via Loredan, 8/I, Padova;

per tutti i restanti candidati: presso aule Ducceschi, via Luzzatti, Padova.

Resta confermato il diario relativo alla prova scritta di dattilografia.

(5200)

OSPEDALE « G. DE BOSIS » DI CASSINO

Concorso ad un posto di assistente chirurgo addetto al servizio di pronto soccorso e accettazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente chirurgo addetto al servizio di pronto soccorso e accettazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cassino (Frosinone).

(1747/S)

OSPEDALI RIUNITI « SS. ANNUNZIATA » DI CHIETI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente della clinica di nefrologia e servizio di emodialisi;

un posto di assistente oncologo;

un posto di assistente della clinica oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi, valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (ufficio personale) dell'ente in Chieti.

(1762/S)

OSPEDALE CIVILE « S. ANTONIO ABATE » DI FIVIZZANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di chirurgia;

un posto di aiuto di pneumotisiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fivizzano (Massa Carrara).

(1769/S)

OSPEDALE CIVILE « S. ANDREA » DI LA SPEZIA

Concorso ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in La Spezia.

(1757/S)

OSPEDALE « MARIA VITTORIA » DI TORINO

Concorso ad un posto di aiuto di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (ripartizione personale) dell'ente in Torino.

(1758/S)

OSPEDALE CIVILE DI PADOVA

Concorso ad un posto di assistente della divisione chirurgica prima

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione chirurgica prima.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale (ufficio concorsi) dell'ente in Padova.

(1759/S)

OSPEDALE CIVILE DI BRACCIANO

Concorso ad un posto di assistente pediatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Bracciano (Roma).

(1760/S)

OSPEDALE « F. BRANCIFORTI » DI BUTERA

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Butera (Caltanissetta).

(1751/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO « ZAPPATONI » DI CASSANO D'ADDA

Concorso ad un posto di primario di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cassano d'Adda (Milano).

(1753/S)

OSPEDALE DELLA CARITA' DI BOBBIO

Concorso ad un posto di primario di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bobbio (Piacenza).

(1746/S)

OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di sovraintendente sanitario;

un posto di assistente di neuroradiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi, valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bergamo.

(1765/S)

OSPEDALE DI SCHIO

Concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Schio (Vicenza).

(1752/S)

OSPEDALI DI PISA

Concorso ad un posto di ispettore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ispettore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Pisa.

(1754/S)

OSPEDALE CIVILE DI CETRARO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente della divisione di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cetraro (Cosenza).

(1748/S)

OSPEDALE CIVILE DI CLES

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di radiologia medica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di radiologia medica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Cles (Trento).

(1756/S)

OSPEDALI « GALLIERA » DI GENOVA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di assistente del secondo servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Genova.

(1755/S)

OSPEDALE DI BOLZANO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del servizio di istologia e anatomia patologica (riservato al gruppo linguistico tedesco);

un posto di aiuto del servizio di istologia e anatomia patologica (riservato al gruppo linguistico italiano).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Bolzano.

(1768/S)

OSPEDALE PEDIATRICO « GIOVANNI XXIII » DI BARI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di primario pediatra e tre posti di assistente pediatra addetti alla divisione infettivi seconda.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bari.

(1750/S)

OSPEDALE CIVILE « B. EUSTACHIO » DI S. SEVERINO MARCHE

Revoca del concorso ad un posto di assistente analista

Il concorso ad un posto di assistente analista, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 18 febbraio 1978, è revocato.

(1770/S)

REGIONI

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 24 marzo 1979, n. 9.

Prima variazione al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1979 - Fondo sanitario regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n. 6 del* 31 *marzo* 1979)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 24 marzo 1979, n. 10.

Norme integrative della legge regionale 11 novembre 1974, n. 18, per la liquidazione delle aziende speciali consorziali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 31 *marzo* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di consentire la definitiva liquidazione delle soppresse aziende speciali consorziali la Regione eroga contributi per l'ammontare di L. 500.000.000 secondo le modalità di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli uffici stralcio di cui alla legge regionale 11 novembre 1974, n. 18, accertano l'ammontare delle passività esistenti, derivanti dai debiti nei confronti dei rispettivi tesorieri e degli istituti previdenziali e mutualistici, e ne danno comunicazione al presidente della giunta regionale, allegando la documentazione relativa.

Il presidente, su conforme deliberazione della giunta regionale, dispone il pagamento della somma accertata direttamente ai creditori, come sopra individuati.

Art. 3.

La realizzazione ed il completamento delle opere pubbliche e di interesse collettivo la cui esecuzione sia già stata deliberata alla data di entrata in vigore della presente legge sono trasferiti, con i relativi rapporti giuridici, alle comunità montane nel cui territorio ricade il comune sede della soppressa azienda speciale consorziale.

E' altresì trasferito a titolo oneroso alle predette comunità montane il patrimonio mobiliare e immobiliare delle soppresse aziende, sulla base di una stima a valore attuale di mercato, vistata per congruità dall'ufficio tecnico erariale.

Art. 4.

L'avanzo o il disavanzo di ciascuna soppressa Azienda alla data di entrata in vigore della presente legge, nonchè i rapporti giuridici non compresi tra quelli di cui al precedente art. 3, sono accertati, con riferimento ai comuni già consorziati, in proporzione al contributo consortile stabilito dall'organo di amministrazione ordinaria nell'ultimo triennio e sono attribuiti a ciascuna comunità montana per i comuni ricadenti nel proprio territorio.

Art. 5.

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli uffici di stralcio predispongono il piano di riparto derivante dall'applicazione degli articoli 2, 3 e 4 con gli stessi criteri di proporzionalità di cui al precedente art. 4.

Gli uffici stralcio notificano alle comunità montane e ai comuni i risultati dei propri accertamenti. Le comunità montane e i comuni possono presentare le loro osservazioni nei 30 giorni successivi alla data della notifica.

Trascorso detto termine gli uffici stralcio trasmettono alla giunta regionale tutta la documentazione.

La giunta delibera in via definitiva i trasferimenti di cui agli articoli 3 e 4 approvando i piani con le eventuali modificazioni conseguenti all'accoglimento delle osservazioni predette.

Le comunità montane subentranti assumono la titolarità dei rapporti giuridici trasferiti dal giorno successivo a quello della notifica della deliberazione della giunta regionale che approva i piani predetti.

Art. 6.

Il conguaglio dei contributi di cui all'art. 1 viene operato con riferimento a ciascuna comunità montana, all'atto dell'erogazione dei fondi regionali per l'anno 1979 previsti dalla lettera *a*) dell'art. 2 della legge regionale 12 luglio 1977, n. 19.

A tal fine la giunta regionale determina proporzionalmente per ciascuna comunità montana gli aumenti o le riduzioni conseguenti agli accertamenti contenuti nei provvedimenti della giunta stessa di cui all'art. 5.

Ove, a seguito delle operazioni di cui al precedente comma, risulti che le anticipazioni effettuate ai sensi dell'art. 2 superano la somma dovuta, la giunta regionale tratterrà la differenza all'atto dell'erogazione dei contributi di cui alla legge regionale 12 luglio 1977, n. 19.

Ciascuna comunità montana, sulla base degli accertamenti di cui all'art. 4, recupererà la quota del disavanzo non coperta dal contributo di cui all'art. 1 dai comuni che vi sono tenuti.

Art. 7.

Al finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con quota parte dei fondi attribuiti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1979 viene iscritto al titolo I - sezione V - rubrica n. 12 - settore I il nuovo cap. 41050: « Oneri per il parziale ripiano delle passività onerose delle soppresse aziende speciali consorziali della Regione » con uno stanziamento di competenza di L. 500.000.000 e una dotazione di cassa di lire 370.000.000, previo analoghe riduzioni da apportarsi a carico del capitolo di uscita n. 55200: « Fondo occorrente per finanziare provvedimenti legislativi in corso (spese correnti per funzioni normali) ».

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Molise. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 24 marzo 1979

d'AIMMO

LEGGE REGIONALE 24 marzo 1979, n. 11.

Costituzione della Società finanziaria regionale per lo sviluppo del Molise.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 31 *marzo* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Natura giuridica

La regione Molise promuove la costituzione di una società per azioni denominata « Finanziaria regionale per lo sviluppo del Molise » e, in forma abbreviata « Finmolise S.p.a. ».

Possono essere soci della Finmolise: la regione Molise, gli enti pubblici territoriali e non territoriali, gli istituti di credito, le casse di risparmio, le banche di interesse nazionale, gli istituti finanziari di diritto e di interesse pubblico, le società finanziarie di sviluppo operanti anche nella Regione, le società a prevalente partecipazione pubblica, i consorzi di diritto pubblico e le compagnie di assicurazione

Alla regione Molise deve comunque essere riservata almeno la proprietà della maggioranza assoluta delle azioni della società.

Lo statuto della Finmolise S.p.a. deve essere approvato, prima della stipula dell'atto costitutivo della società, con deliberazione del consiglio regionale.

Art. 2.

Finalità

La Finmolise S.p.a. opera nelle materie di interesse regionale di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione allo scopo di contribuire e promuovere e a realizzare l'equilibrato sviluppo economico, sociale e territoriale del Molise, e si pone come uno degli strumenti di attuazione della programmazione regionale.

Tali finalità vengono perseguite con forme d'intervento tendenti a favorire la nascita, la crescita, l'ammodernamento, il consolidamento economico e la mutua collaborazione di imprese di piccole dimensioni, con sede e prevalentemente attività nel territorio regionale, che operino nei settori produttivi previsti dal « Programma regionale di sviluppo ».

Ai fini della presente legge l'attività di un'impresa si considera prevalentemente svolta nel territorio regionale quando in detto territorio si trova la direzione amministrativa e sono localizzati per intero o in parte predominante gli investimenti fissi e l'occupazione dell'impresa stessa.

Art. 3.

La Finmolise opera a suo rischio, con mezzi finanziari propri o con mezzi alieni di cui abbia la disponibilità, nelle forme di cui al successivo art. 4, ovvero per conto della regione Molise o di altri enti pubblici con fondi specifici forniti dalla Regione stessa o dagli altri enti, nelle forme di cui al successivo art. 5.

Si definisce ordinaria la gestione relativa ad interventi che la Finmolise pone in essere a proprio rischio; la gestione relativa ad interventi effettuati per conto della regione Molise o di altri enti pubblici si definisce speciale.

Art. 4.

Interventi della gestione ordinaria

Nell'ambito della gestione ordinaria la Finmolise può porre in essere i seguenti tipi di intervento:

a) partecipazioni minoritarie e tendenziariamente temporanee in imprese aventi natura giuridica di società di capitali;

b) assistenza finanziaria, prioritariamente destinata alla creazione di capitale di esercizio, mediante finanziamento e/o prestazione di garanzie, anche fidejussorie, a favore di imprese di qualsiasi natura giuridica;

c) locazione finanziaria mobiliare ed immobiliare riservata ad imprese di qualsiasi natura giuridica, anche con le agevolazioni derivabili dalla legge 2 maggio 1976, n. 183 e da specifiche leggi regionali.

Art. 5.

Interventi della gestione speciale

Nell'ambito della gestione speciale la Finmolise può porre in essere i seguenti tipi di intervento:

a) concorso finanziario alla creazione e/o potenziamento di aree attrezzate per l'insediamento di attività produttive, nonchè di infrastrutture e servizi di interesse generale;

b) assistenza finanziaria, nelle forme di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 4, ad imprese di piccole dimensioni che attuino programmi di riconversione o ristrutturazione produttiva in conformità alle indicazioni del « Programma regionale di sviluppo »;

c) promozione e sostegno finanziario iniziale di imprese « pilota » e/o « traenti » di altre iniziative;

d) assistenza tecnica, amministrativa, organizzativa e commerciale ad imprese, singole o consorziate, che svolgano attività dirette a realizzare gli obiettivi del « Programma regionale di sviluppo »;

e) assistenza tecnica e finanziaria agli enti locali per iniziative di sviluppo economico o di interesse sociale di questi ultimi.

Gli interventi di cui al presente articolo sono attuati a seguito di specifici incarichi fiduciari della regione Molise o di altri enti pubblici, per conto della stessa Regione e/o degli altri enti, dietro compenso da fissarsi con apposite convenzioni, e senza alcun rischio per la Finmolise, fatti salvi i rischi connessi alla diligenza del mandatario.

Art. 6.

Modalità d'intervento

Per lo svolgimento delle proprie funzioni la Finmolise potrà compiere qualsiasi operazione finanziaria mobiliare ed immobiliare, anche sotto forma di locazione, a medio e a lungo termine, con assunzione di impegni e rilascio di garanzie di ogni natura, anche fidejussorie, con la sola esclusione della raccolta del risparmio e dell'esercizio del credito nelle forme soggette alla legge 7 marzo 1938, n. 141.

Per tutte le forme di intervento previste, la Finmolise dovrà preventivamente assicurarsi la facoltà di eseguire, a propria discrezione, controlli gestionali e revisioni amministrative presso le imprese finanziariamente assistite.

Relativamente alle partecipazioni, la Finmolise dovrà garantirsi con idonee misure l'inserimento di persone di sua fiducia negli organi sociali delle società interessate.

Le forme di intervento ordinario di cui all'art. 4 sono in particolare regolate dalle condizioni indicate nei successivi commi del presente articolo.

Ciascuna delle partecipazioni di cui alla lettera *a)* dell'art. 4 non potrà superare la misura del trentacinque per cento del patrimonio netto della società interessata, anche sotto forma di sovrapprezzo.

Finanziamenti e fideiussioni direttamente concessi a società collegate, a termini della lettera *b)* dell'art. 4, dovranno essere limitati nel tempo e coperti da garanzie reali dell'azienda e/o da controgaranzie dei soci di maggioranza per la quota percentualmente eccedente la partecipazione della Finmolise.

Le stesse facilitazioni, eventualmente concesse dalla Finmolise ad aziende nelle quali non detenga alcuna partecipazione, dovranno essere integralmente coperte da garanzie reali delle aziende medesime e/o da controgaranzie dei loro titolari.

L'insieme degli interventi ordinari, di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 4, a favore di una sola azienda, non potrà superare il quindici per cento del patrimonio netto della Finmolise, risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Art. 7.

Recesso dalle partecipazioni

Il carattere temporaneo delle partecipazioni di cui alla lettera *a)* dell'art. 4 sarà assicurato nella pratica attraverso la concessione preventiva ai soci di maggioranza, con preferenza per quelli investiti di responsabilità imprenditoriali, di appropriati diritti di prelazione e/o opzione sul rilievo della partecipazione della Finmolise, il cui recesso dalle imprese assistite sarà considerato di primario interesse una volta raggiunti gli obiettivi dell'intervento.

I diritti di opzione saranno limitati ad un massimo di cinque anni dall'inizio della produzione effettiva delle imprese, in modo che la Finmolise resti successivamente libera di alienare la propria partecipazione e di impiegare in altre iniziative le disponibilità finanziarie così riformatesi.

Art. 8.

Capitale sociale e quota regionale

Il capitale sociale della Finmolise S.p.a. viene inizialmente fissato in lire duemilacinquecentomilioni suddiviso in duemilacinquecento azioni di valore nominale unitario di lire un milione.

I successivi aumenti di capitale devono essere approvati dal consiglio regionale.

La Regione sottoscrive all'atto della costituzione della Finmolise una quota del suo capitale sociale pari a unmiliardotrecentomilioni corrispondenti a milletrecento azioni.

Art. 9.

Fondi speciali

Costituiscono fondi speciali in capo alla Finmolise, le assegnazioni della Regione, disposte con legge, o di altri enti pubblici per le finalità di cui all'art. 2 e gli interventi della gestione speciale di cui all'art. 5 della presente legge, quando detti interventi siano determinati da particolari esigenze socio-economiche.

Art. 10.

Obbligazioni

La Finmolise può emettere obbligazioni al portatore e nominative, determinandone le modalità di collocamento, con le forme e nei limiti previsti dall'art. 2410 del codice civile e dalle altre disposizioni vigenti.

Le obbligazioni emesse dalla Finmolise possono essere, secondo quanto stabilito con legge regionale, in tutto o in parte garantite dalla regione Molise, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Art. 11.

Rapporti con la regione Molise

La Finmolise è tenuta a presentare alla giunta regionale, che ne curerà la trasmissione al consiglio:

a) entro il 15 settembre di ogni anno, una relazione programmatica della propria attività, in linea con il « Programma di sviluppo economico della Regione » in vigore;

b) relazioni trimestrali sullo stato di attuazione delle attività programmate;

c) rendiconti periodici, secondo modalità stabilite dalla giunta regionale, degli interventi eseguiti per conto della regione Molise;

d) entro il 31 marzo di ogni anno, il progetto di bilancio del decorso esercizio, corredato degli allegati e della relazione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.

Art. 12.

Consiglio di amministrazione

La Finmolise è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero variabile tra nove e quindici membri, secondo deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

Ai sensi dell'art. 2458 del codice civile alla regione Molise spetta la designazione di un numero massimo di consiglieri, per i quali è autorizzata a prestare cauzione, proporzionato per eccesso alla sua quota di partecipazione al capitale, nonchè la nomina del presidente del consiglio di amministrazione da sceglìersi nell'ambito dei consiglieri da essa designati.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Se nel corso di un esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si provvede alla loro sostituzione a norma di legge, ritenendosi decaduto l'intero consiglio di amministrazione qualora venga a mancare la maggioranza dei suoi componenti.

Non possono far parte del consiglio di amministrazione della Finmolise coloro che abbiano contrasti di interessi o liti pendenti con la medesima ed inoltre coloro che abbiano interesse proprio o di loro congiunti o affini di primo grado nelle imprese alle quali la Finmolise presti assistenza di qualunque forma.

Art. 13.

Sindaci

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti. Almeno due sindaci effettivi ed un sindaco supplente sono designati dalla Regione.

I sindaci sono nominati per un triennio e l'assemblea ne determina il compenso all'atto della nomina.

L'assemblea provvede altresì alla nomina del presidente del collegio sindacale, da scegliersi tra membri nominati dalla Regione ed iscritti all'albo ufficiale dei revisori dei conti.

Art. 14.

Compensi agli amministratori

Ai componenti del consiglio di amministrazione spetta un gettone di presenza, di ammontare fissato dall'assemblea ordinaria, per ogni presenza alle riunioni del consiglio stesso o di commissioni consiliari svolgenti particolari funzioni, nonchè il rimborso delle spese sostenute per intervenire alle riunioni medesime.

Art. 15.

Contributi regionali per spese di costituzione e impianto

La Regione è autorizzata a concedere alla Finmolise un contributo straordinario di lire duecentomilioni come concorso alle spese di costituzione e primo impianto della società.

Art. 16.

Norma finanziaria

Per l'anno 1979, all'onere previsto dagli articoli 8 e 15, calcolato in lire millecinquecentomilioni, si farà fronte con l'iscrizione al titolo II, sezione I, rubrica 2, settore 8, partecipazione a società finanziarie del nuovo cap. 11500: « Partecipazione della Regione alla Società finanziaria regionale per lo sviluppo del Molise sottoscrizione quota di capitale sociale » con uno stanziamento di competenza ed una dotazione di cassa di lire milletrecentomilioni e con l'iscrizione al titolo II, sezione I, rubrica 2, settore 8 del nuovo capitolo di spesa n. 11510: « Contributo straordinario alla Finmolise per spese di costituzione e primo impianto », con uno stanziamento di competenza ed una dotazione di cassa di lire duecentomilioni, previa riduzione del capitolo di spesa n. 55400 dello stanziamento di competenza e della dotazione di cassa di lire millecinquecentomilioni.

Art. 17.

Costituzione della società

Il presidente della giunta regionale, o un assessore da lui delegato, è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari alla costituzione della società, nonchè a prendere tutti i provvedimenti conseguenti all'applicazione degli articoli precedenti.

Art. 18.

Pubblicazione

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 24 marzo 1979

d'AIMMO

(3570)

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1979, n. **8.**

Delega agli enti locali della gestione dei provvedimenti per l'occupazione giovanile previsti dall'art. 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 5 *marzo* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione può affidare in gestione con delega alle province, ai comuni e alle comunità montane i progetti finanziati dal CIPE in applicazione dell'art. 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285.

Art. 2.

La giunta regionale è autorizzata, sentito il parere della competente commissione consiliare, ad affidare la gestione dei progetti di cui all'art. 1 della presente legge.

Art. 3.

La giunta regionale, su proposta degli assessori competenti per materia, fisserà i criteri di massima per l'attuazione dei progetti.

Art. 4.

L'attività di esecuzione dei singoli progetti dovrà iniziare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La giunta regionale è autorizzata a mettere a disposizione i mezzi finanziari occorrenti per l'acquisto e/o leasing del materiale e delle attrezzature, sia che la gestione venga delegata in virtù della presente legge, sia che i progetti vengano gestiti direttamente dall'ente regione.

Art. 5.

Nel caso che il progetto non venga attuato dall'ente delegato nei modi e termini indicati nell'atto di delega, la giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, disporrà la revoca della delega ed il completamento del progetto in sostituzione dell'ente delegato.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 27 febbraio 1979

QUARTA

(3763)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 13 dicembre 1978, n. **64.**

Programmi di tedesco, seconda lingua, per le scuole dell'obbligo e secondarie superiori con lingua d'insegnamento italiana.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 20 *marzo* 1979)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono approvati per le scuole dell'obbligo e secondarie superiori con lingua d'insegnamento italiana i programmi e d'insegnamento del tedesco come seconda lingua di cui agli allegati *A* e *B* della presente legge.

Art. 2.

I programmi di cui all'art. 1 hanno validità e dovranno essere applicati nelle scuole interessate dall'anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 13 dicembre 1978

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia:* DE PRETIS

(*Omissis*).

(3771)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 8 gennaio 1979, n. **1-149**/Legisl.

Ulteriori modificazioni ed integrazioni al regolamento di esecuzione concernente la determinazione dei titoli di studio ed i relativi programmi d'esame per l'ammissione mediante pubblico concorso alla qualifica iniziale della carriera direttiva, di concetto ed esecutiva del ruolo speciale del personale insegnante per la formazione e l'addestramento professionale nonché rispettivamente le modalità di conferimento degli incarichi annuali di insegnamento.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 20 *marzo* 1979)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visti gli articoli 4, 5, 11 e 12 della legge provinciale 10 novembre 1975, n. 50;

Vista la legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8 e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale numero 15-67/L. del 12 luglio 1976, registrato alla Corte dei conti addì 27 luglio 1976, registro n. 31, foglio n. 90;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale numero 7-94/L. del 4 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1977, registro n. 18, foglio n. 177;

Visti gli articoli 18, 19 e 20 della legge provinciale 5 novembre 1977, n. 31;

Visto l'art. 12 della legge provinciale 28 novembre 1978, n. 50;

Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Su conforme deliberazione della giunta provinciale n. 36 del 5 gennaio 1979;

Decreta:

Art. 1.

Al regolamento di esecuzione emanato con decreto del presidente della giunta provinciale n. 15-67/L. del 12 luglio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1976, registro n. 31, foglio n. 90, come modificato e integrato con decreto del presidente della giunta provinciale n. 7-94/L. del 4 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1977, registro n. 18, foglio n. 177, concernente la determinazione dei titoli di studio ed i relativi programmi d'esame per l'ammissione mediante pubblico concorso alla qualifica iniziale della carriera direttiva, di concetto ed esecutiva del ruolo speciale del personale insegnante per la formazione e l'addestramento professionale nonchè rispettivamente le modalità di conferimento degli incarichi annuali di insegnamento, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche ed integrazioni:

Art. 2.

All'art. 2 sub *A*) carriera direttiva, la parola « alberghiera » è soppressa dalla materia « contabilità e amministrazione alberghiera »; la materia « educazione fisica » è altresì soppressa dal medesimo articolo.

Al medesimo art. 2 sub *B*) carriera di concetto, è aggiunta la seguente nuova materia: « attività ginnico-sportive e ricreative ».

Al medesimo art. 2 sub *C*) carriera esecutiva, è aggiunta la seguente nuova materia: « esercitazioni pratiche di parrucchiere per uomo e relativa tecnica professionale »; alla materia precedente sono aggiunte le parole: « per donna ».

Art. 3.

Al primo comma dell'art. 3 sub *A*) carriera direttiva, per l'insegnamento della materia « cultura generale ed educazione civica » è aggiunto il seguente titolo di studio: « diploma di laurea in scienze politiche ».

Al medesimo comma è soppressa la parola « alberghiera » dalla materia « contabilità e amministrazione alberghiera »; la materia « educazione fisica » è altresì soppressa dal medesimo articolo.

Al secondo comma del medesimo art. 3 sub *B*), come sostituito con l'art. 1/3 del decreto del presidente della giunta provinciale n. 7-94/L. del 4 aprile 1977, ai titoli di studio previsti per l'insegnamento della materia « merceologia-igiene » è aggiunto il seguente titolo di studio: « diploma rilasciato dalla scuola di economia e merceologia degli alimenti annessa alla facoltà di economia e commercio ».

Al titolo di studio « diploma di accademia delle belle arti » previsto per l'insegnamento della materia « discipline pittoriche » sono aggiunte le parole: « sezione pittura, scultura, decorazione ».

Al medesimo secondo comma sono aggiunti i seguenti titoli di studio per l'insegnamento della materia: « attività ginnico-sportive e ricreative »: « diploma degli istituti superiori di educazione fisica, diploma di scuola media superiore con particolare riferimento alla perizia degli aspiranti da documentarsi a mezzo di eventuali titoli attinenti la materia ».

Art. 5.

Al primo comma dell'art. 5 come sostituito con l'art. 1/5 del decreto del presidente della giunta provinciale n. 7-94/L., fra le dichiarazioni obbligatorie da indicare nella domanda per l'ottenimento dell'incarico è inserita la seguente dichiarazione: indicazione di un qualsiasi recapito telefonico, anche pubblico.

Al terzo comma del medesimo articolo dopo le parole: « lo stato di famiglia », sono aggiunte le parole: « e documento attestante il diritto alla percezione degli assegni familiari; tali ultimi due documenti saranno presentati di anno in anno ».

Art. 9.

All'art. 9, come integrato con l'art. 1/9 del decreto del presidente della giunta provinciale n. 7-94/L. è aggiunto il seguente nuovo comma:

« Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ove nel corso dell'anno scolastico vengano istituite nuove materie di insegnamento determinate da sperimentazioni didattiche, esigenze del mondo del lavoro, nuove professionalità e qualifiche non previste dal presente regolamento ».

Art. 11.

Dal secondo comma dell'art. 11, come aggiunto con l'art. 1/11 del decreto del presidente della giunta provinciale n. 7-94/L. sono soppresse le parole « e copia integrale dello stato di servizio ».

Art. 14.

L'art. 14 è sostituito dal seguente nuovo articolo:

« Ai soli fini del conferimento degli incarichi annuali di insegnamento della carriera direttiva e di concetto e di cui al precedente art. 2 sub *A*) e sub *B*), qualora non sia possibile provvedere con personale in possesso dei prescritti titoli di studio, potrà essere consentito il suffragio con personale in possesso di titoli di studio di scuola media superiore rispettivamente di scuola media inferiore, come sotto determinati:

— *Cultura generale ed educazione civica*:

diploma di: maturità classica, scientifica, magistrale.

— *Psicologia*:

diploma di: abilitazione magistrale o studente universitario da almeno due anni della facoltà di psicologia, filosofia, pedagogia, sociologia, materie letterarie che dimostri di aver sostenuto con esito positivo almeno due esami attinenti la disciplina.

— *Francese o inglese o tedesco*:

diploma di: scuola media superiore integrato: o da un corso di perfezionamento di durata almeno biennale e relativo alla lingua da insegnare, oppure studente universitario da almeno due anni che dimostri di aver sostenuto con esito positivo almeno due esami attinenti la lingua da insegnare; diploma di scuola media superiore purchè sia certificata l'appartenenza alla madre lingua o lo studio quinquennale della lingua da insegnare.

— *Chimica, igiene e scienze dell'alimentazione*:

diploma di: maturità scientifica, perito chimico, perito agrario.

— *Contabilità e amministrazione*:

diploma di: maturità tecnica commerciale, maturità professionale commerciale oppure studente universitario da almeno due anni delle facoltà di economia e commercio o economia politica.

— *Dermatologia e anatomia*:

diploma di: scuola media superiore purchè unito a specifici diplomi di qualifica rilasciati a seguito della frequenza di corsi di specializzazione svolti da enti autorizzati dallo Stato.

— *Tecnica professionale di segreteria e di sala*:

diploma di: qualifica di addetto ai servizi alberghieri.

— *Tecnica professionale di cucina*:

diploma di: qualifica di addetto ai servizi alberghieri purchè si certifichi che sia stato seguito il corso di qualificazione del settore cucina.

Le disposizioni di cui al presente articolo valgono, in quanto sia necessario, anche per il conferimento delle supplenze ».

Art. 14-*bis*.

All'art. 14-*bis* come aggiunto con l'art. 2 del decreto del presidente della giunta provinciale n. 7-94/L. è aggiunto il seguente nuovo comma:

« Ferme restando le modalità concernenti la definitiva notifica, la supplenza da conferire potrà essere resa nota allo interessato anche mediante comunicazione telefonica da parte del direttore del centro di formazione professionale ».

Art. 2.

Gli articoli 16 e 17 del decreto del presidente della giunta provinciale n. 15-67/L. di data 12 luglio 1976 sono soppressi.

Di conseguenza la numerazione degli articoli successivi al 14 del regolamento di esecuzione di cui al presente decreto è così modificata:

l'art. 14-*bis* assume il n. 15;
l'art. 14-*ter* assume il n. 16;
l'art. 15 assume il n. 17.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Trento, addì 8 gennaio 1979

Il presidente: GRIGOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1979
Registro n. 10, *foglio n.* 133

(3261)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 febbraio 1979, n. 3-151/Legisl.

Modificazione all'art. 23 al regolamento delle case di cura private approvato con decreto del Presidente della giunta provinciale 4 agosto 1975, n. 10-41/Legisl.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 20 *marzo* 1979)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge regionale 31 ottobre 1969, n. 10 « Enti ospedalieri ed assistenza ospedaliera »;

Visto il proprio decreto n. 10-41/legisl. del 4 agosto 1975;

Ravvisata la necessità di modificare l'art. 23 del regolamento delle case di cura private approvato con decreto del presidente della giunta provinciale n. 10-41/legisl, del 4 agosto 1975;

Su conforme deliberazione della giunta provinciale n. 282 del 19 gennaio 1979;

Decreta:

L'art. 23 del regolamento delle case di cura private, approvato con decreto del presidente della giunta provinciale n. 10-41/legisl. del 4 agosto 1975, è sostituito con il seguente:

« Le case di cura private già in funzione alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono continuare la loro attività in base all'autorizzazione a suo tempo rilasciata, e debbono in ogni caso adeguarsi entro il 30 giugno 1980 alle prescrizioni del regolamento medesimo, eccetto per quanto riguarda il rapporto area-posti letto e le modifiche alle strutture portanti o ai muri maestri.

Scaduto il termine indicato al comma precedente la giunta provinciale accerta la rispondenza dei requisiti posseduti dalle case di cura ivi considerate alle prescrizioni del presente regolamento; qualora essa non venga riscontrata, ne viene data notizia alla casa di cura che deve cessare la propria attività entro sei mesi dal ricevimento della comunicazione.

Anche prima della scadenza del termine di cui al primo comma la giunta provinciale potrà assentire modificazioni in ordine al numero dei posti-letto o al tipo di attività cui si riferisce l'autorizzazione a suo tempo rilasciata stabilendo un congruo termine per l'adeguamento alla prescrizione del presente regolamento con le eccezioni previste al primo comma ».

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 7 febbraio 1979

Il presidente: GRIGOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1979
Registro n. 10, *foglio n.* 4

(3262)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100791530)